

327^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi della vice presidente SALVATO
e del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	(1697) SALVATO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	(2545) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri:
DISEGNI DI LEGGE		
Seguito della discussione:		
(130) MANIERI ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori		CARUSO Antonino (AN) Pag. 28 e passim
(160) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni		GUBERT (CDU) 33 e passim
(445) BRUNO GANERI ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori		* PINGGERA (Misto) 36 e passim
		MAZZUCA POGGIOLINI (Rin. Ital. e Ind.) 38 e passim
		Fassone (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore 39 e passim
		FOLLONI (CDU), relatore 40 e passim
		* TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 48 e passim
		DEBENEDETTI (Dem. Sin.-L'Ulivo) ... 52, 53, 65
		CENTARO (Forza Italia) 57, 62, 67
		* BARBIERI (Dem. Sin.-L'Ulivo) 57

Votazione nominale con scrutinio simultaneo Pag. 83	Presentazione di relazioni Pag. 84
	Ritiro 84
<i>ALLEGATO</i>	GOVERNO
	Richieste di parere su documenti 84
DISEGNI DI LEGGE	
Annunzio di presentazione 84	N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore</i>

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Agostini, Angius, Besostri, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Boco, Cabras, Capaldi, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Del Turco, De Martino Francesco, Di Pietro, Erroi, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Mancini, Manieri, Pappalardo, Pellegrino, Preda, Pizzinato, Rocchi, Squarcialupi, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini, Volcic, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Diana Lino, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Di Orio, Mignone e Pianetta, in Sicilia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario.

Sono assenti i senatori Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Elia, Loiero, Pieroni, Salvato e Salvi, membri del Comitato della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, perchè impegnati nella discussione alla Camera del progetto di legge costituzionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(130) MANIERI ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

(160) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni

(445) BRUNO GANERI ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori

(1697) SALVATO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni

(2545) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 130, 160, 445, 1697 e 2545, per i quali le Commissioni riunite propongono un testo unificato, previo stralcio per il disegno di legge n. 130 degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18; per il disegno di legge n. 160 degli articoli da 1 a 39 e degli articoli da 60 a 74; per il disegno di legge n. 445 degli articoli da 1 a 12 e degli articoli 22, 23 e 24; per il disegno di legge n. 1697 degli articoli da 1 ad 8, degli articoli 18, 19, 20 e 21 (eccetto la parte del comma 1 volta ad introdurre l'articolo 82-*quater* nella legge n. 184 del 1983) e degli articoli 22 e 23.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 25 febbraio si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del Governo. Prima di passare all'esame degli articoli, invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5^a Commissione permanente.

CORTELLONI, *segretario*.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 1, nell'articolo 39-*quater* richiamato, alla lettera c) sia soppresso il secondo periodo e che all'articolo 4, comma 1, alla lettera 1-*bis*) le parole «le spese sostenute» siano sostituite con le altre «il 50 per cento delle spese sostenute». Esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.55».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite (*).

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata «Convenzione».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 46 della Convenzione medesima.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Art. 3.

1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Capo I. – Dell'adozione di minori stranieri

Art. 29. – 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata «Convenzione», a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 29-bis. – 1. Le persone residenti in Italia, che intendono adottare un minore straniero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 3, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ulti-

(*) Vedi nota a pag. 13 dello stampato n. 130, 160, 445, 1697 e 2545-A.

ma residenza; in mancanza è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, avvalendosi dei servizi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, per quanto di competenza, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter ovvero con un Servizio di cui all'articolo 31-bis;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti o Servizi;

c) acquisizione di elementi sull'idoneità degli aspiranti all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, nonché sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere;

d) individuazione delle capacità degli aspiranti a rispondere nel modo più adeguato alle esigenze di uno o più minori, anche in relazione alle eventuali caratteristiche particolari degli stessi.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Art. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i tre mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare, contenente anche indicazioni per l'abbinamento, ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter ovvero a un Servizio di cui all'articolo 31-bis.

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato o al Servizio di cui al comma 3.

5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla Corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

Art. 31. - 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono rivolgersi a uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-*ter* ovvero a un Servizio di cui all'articolo 31-*bis*.

2. L'ente autorizzato o il Servizio che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;

b) svolge le pratiche di adozione presso l'autorità straniera competente del paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alla stessa la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alle relazioni ad esso allegate, affinché l'autorità straniera formuli le proposte di abbinamento;

c) informa gli aspiranti all'adozione della proposta di abbinamento e li assiste in tutte le attività da svolgere nel paese straniero;

d) riceve il consenso scritto degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste;

e) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

f) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

g) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;

h) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;

i) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

l) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;

m) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 39-*quater*, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del

periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera *c*) del medesimo articolo;

n) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Art. 31-*bis*. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un Servizio per l'adozione internazionale che svolge, per le coppie che lo richiedono al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2. Tale Servizio dev'essere costituito con i medesimi requisiti di cui all'articolo 39-*ter*.

Art. 32. - 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente o del Servizio incaricato, dichiara la convenienza per il minore a che si proceda all'adozione, e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di convenienza non è ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento nello Stato di origine;

b) qualora nel paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali vi abbiano espressamente consentito.

3. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con gli enti autorizzati o con i Servizi di cui all'articolo 31-*bis* per il buon esito delle procedure di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *h*), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

Art. 33. - 1. Non è consentito l'ingresso di stranieri minori, ai sensi della legge italiana, nello Stato se non muniti di visto d'ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo che precede.

2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto di ingresso ed agli uffici di frontiera di consentire l'ingresso nel territorio dello Stato di minori stranieri a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel paese d'origine.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al pre-

sente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Sono fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato di minori a fini familiari, turistici, di studio o di cura.

6. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-*bis*, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

Art. 34. - 1. Il minore introdotto nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, ovvero i Servizi di cui all'articolo 31-*bis*, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Art. 35. - 1. L'adozione internazionale produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27 solo in quanto determini la cessazione dell'efficacia giuridica dei precedenti rapporti di parentela del minore.

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore; se sussiste la certificazione di conformità alla Convenzione, di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei

minori valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri di stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno.

5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

6. Non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato o un Servizio di cui all'articolo 31-*bis*;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

Art. 36. - 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un paese non aderente alla Convenzione nè firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci come adozione in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato ovvero di un Servizio di cui all'articolo 31-*bis*;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità.

3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione che provvede a quanto disposto dall'articolo 39 lettere *e*) ed *h*).

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità straniera a istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere avuto, al momento della pronuncia, residenza continuativa all'estero da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purchè conforme ai principi della Convenzione.

Art. 37. - 1. La proposta di abbinamento di cui all'articolo 31, comma 2, lettera *c*), è accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario sul minore, sulla famiglia biologica nonché sulle esperienze di vita dell'adottando; tali informazioni sono comunicate agli aspiranti all'adozione dagli enti autorizzati o dai Servizi di cui all'articolo 31-*bis*, prima della proposta di abbinamento.

2. Successivamente la Commissione di cui all'articolo 38 comunica ai medesimi soggetti di cui al comma 1, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

4. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dall'articolo 35 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

Art. 37-*bis*. - 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

e) un rappresentante del Ministero della sanità;

f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina presidente della Commissione un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza. Il presidente dura in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica cinque anni. Con suo regolamento la Commissione definisce le modalità di avviamento graduale dei vari componenti dopo la prima nomina.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 39. – 1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-*ter*, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge;

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e negli Stati di provenienza dei minori;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa.

2. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati o dei Servizi di cui all'articolo 31-*bis* al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

3. La Commissione presenta una relazione biennale al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, sullo stato delle adozioni internazionali, sull'attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali con paesi non aderenti alla stessa.

Art. 39-*bis*. – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Art. 39-ter. - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere la coppia prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia, nonché delle necessarie strutture per operare nei paesi in cui intendono agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione;

f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei paesi di provenienza dei minori.

2. Quanto alla procedura per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, i compiti degli enti sul piano organizzativo ed ogni altra modalità operativa relativa agli stessi, valgono, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro degli affari esteri del 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, intendendosi sostituita alle «Autorità di vigilanza» la «Commissione per le adozioni internazionali».

Art. 39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dagli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, comma 2, della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;

c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione. Tale congedo è retribuito nel limite massimo di tre mesi, per uno dei coniugi, e non è retribuito per il tempo residuo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'articolo 29-bis, richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero, presentano dichiarazioni di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione».

3.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 29-bis, richiamato capoverso 1, sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «I coniugi non separati nè legalmente nè di fatto,».

3.2 GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 29-bis, richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «comma 3» con le altre: «comma 4».

3.3 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 29-bis, richiamato, capoverso 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

«4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati svolgono, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie e ospedaliere, le seguenti attività:».

3.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 29-bis, richiamato, capoverso 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonchè acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione».

E conseguentemente sopprimere la lettera d).

3.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 30, richiamato capoverso 1, dopo le parole: «comma 5» aggiungere le seguenti: «e comunque entro sei mesi dalla dichiarazione di cui all'articolo 29-bis, comma 1,».

3.6 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 30, richiamato capoverso 2, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «quattro anni».

3.7 GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 30, richiamato, capoverso 3, sostituire le parole: «se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato, di cui all'articolo 39-ter, ovvero a un Servizio di cui all'articolo 31-bis» con le seguenti: «, se già indicati dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato ovvero a un Servizio di cui all'articolo 31-bis».

3.8 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 30, richiamato, dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità ad effettuare direttamente e personalmente le attività ed incombenze previste dalla presente legge per l'ente autorizzato o per gli enti autorizzati».

3.9 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 31, richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «rivolgersi a» con le seguenti: «conferire incarico a curare la procedura di adozione ad».

3.10 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 31, richiamato, capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «l'autorità straniera competente» con le seguenti: «le competenti autorità».

3.11 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 31, richiamato capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «alle relazioni ad esso allegate» con le seguenti: «alla relazione ad esso allegata».

3.12 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 31 richiamato, capoverso 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di abbinamento, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia biologica e le sue esperienze di vita;

c-bis) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, successivamente informandoli della proposta di abbinamento e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel paese straniero».

Conseguentemente sopprimere il comma 1 dell'articolo 37 e sostituire, nel comma 2 dello stesso, le parole: «Successivamente la Commissione di cui all'articolo 38 comunica» con le altre: «Successivamente all'adozione la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare».

3.13 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 31 richiamato, capoverso 2, lettera d) dopo la parola: «scritto» inserire le seguenti: «all'abbinamento proposto dall'autorità straniera da parte».

3.14 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 31 richiamato, capoverso 2, lettera d) dopo le parole: «ne autentica le firme» inserire le seguenti: «ove necessariamente prescritto».

3.15 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 31 richiamato, capoverso 2, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario».

3.16 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 31 richiamato, capoverso 2, lettera 1) sopprimere le parole: «su richiesta degli adottanti».

3.17 MAZZUCA POGGIOLINI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 1, sopprimere l'articolo 31-bis.

3.17a CIRAMI

Al comma 1, sopprimere l'articolo 31-bis richiamato, conseguentemente nell'articolo 39-bis richiamato dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono altresì istituire e gestire direttamente un Servizio per l'adozione internazionale che deve possedere i medesimi requisiti di cui all'articolo 39-ter e che svolge per i coniugi che lo richiedono le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2».

3.18 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, dopo l'articolo 31-bis, inserire il seguente:

«Art. 31-ter. Gli enti autorizzati ed i Servizi di cui all'articolo 31-bis, esaurito quanto previsto nell'articolo 31 e comunque dopo il completamento degli incarichi loro assegnati, trasmettono alla Commissione i fascicoli relativi alle procedure di adozione di cui hanno curato lo svolgimento, senza trarre copia degli stessi, in tutto o in parte, e senza procedere al trattamento dei dati negli stessi contenuti».

3.19 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 32 richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «dichiara la convenienza per il minore a che si proceda all'adozione» con le parole: «dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore».

Consequentemente al capoverso 2 sostituire le parole: «la dichiarazione di convenienza» con le seguenti: «tale dichiarazione».

3.20 *Il relatore* FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 32 richiamato, capoverso 2, lettera b) sostituire le parole: «vi abbiano espressamente consentito» con le seguenti: «abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti».

3.21 *Il relatore* FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 32 richiamato, capoverso 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che si tratti di orfano di entrambi i genitori o di figlio di genitori ignoti».

3.22 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 32 richiamato, capoverso 3, dopo le parole: «gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per quanto di competenza con» inserire le seguenti: «gli aspiranti adottanti o».

3.23 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 32 richiamato, capoverso 3, sostituire le parole: «gli enti autorizzati o con i Servizi di cui all'articolo 31-bis per il buon esito delle procedure di adozione» con le seguenti: «l'ente autorizzato o con il Servizio di cui all'articolo 31-bis per il buon esito della procedura di adozione».

3.24 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 33 richiamato, sopprimere il capoverso 1.

3.25 *Il relatore* FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 33 richiamato, capoverso 1, dopo le parole: «non è consentito l'ingresso di stranieri minori» inserire le seguenti: «a scopo di adozione».

3.17b MAZZUCA POGGIOLINI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 1, nell'articolo 33 richiamato, capoverso 1, sopprimere le parole: «, ai sensi della legge italiana,».

3.27 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 33, richiamato, sostituire i capoversi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo che precede, ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.

2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione».

Conseguentemente sopprimere il capoverso 5.

3.28 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 33 richiamato, capoverso 2, aggiungere infine le seguenti parole: «o del Tribunale per i minorenni territorialmente competente per la residenza degli adottanti od aspiranti adottanti».

3.29 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 33 richiamato, sostituire il capoverso 3, con il seguente:

«3. È fatto divieto alle persone fisiche e giuridiche esercenti l'attività del trasporto aereo o marittimo di imbarcare sui propri mezzi aventi per destinazione lo Stato minori che non si trovino nelle condizioni previste nel comma 1. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia e coloro che ne hanno eseguito il trasporto con i propri mezzi, in violazione di quanto sopra prescritto, rispondono in via solidale delle spese occorrenti per il suo rimpatrio nel paese d'origine. Il rimpatrio deve aver luogo nel più breve tempo possibile, apprezzate le circostanze e le condizioni del minore».

3.31 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 33 richiamato, capoverso 3, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Gli Uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione per le adozioni internazionali e all'Autorità centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, ufficio per la giustizia minorile, affinché prendano contatto con il paese di origine del minore per i provvedimenti di competenza».

3.30 MAZZUCA POGGIOLINI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 1, nell'articolo 34 richiamato, sopprimere il capoverso 2.

3.32

VEGAS

Al comma 1, nell'articolo 34 richiamato, sostituire i capoversi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

3. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e l'ente autorizzato, ovvero il Servizio di cui all'articolo 31-*bis*, che hanno curato la procedura di adozione, assistono i coniugi affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

3.33 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 34 richiamato, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «per gli opportuni interventi».

3.34 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 35 richiamato, sostituire i capoversi 2 e 3 con il seguente:

«2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nel paese straniero prima dell'arrivo del minore nello Stato, il tribunale per i minorenni, preso atto dell'intervenuta certificazione di conformità alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *i*), ordina la trascrizione del relativo provvedimento nei registri dello stato civile, dopo aver verificato che dallo stesso si evinca la sussistenza delle condizioni perchè abbia luogo l'adozione internazionale, così come previste nell'articolo 4 della Convenzione, e dopo aver accertato che la stessa non risulti contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori».

3.35 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 35 richiamato, sostituire il capoverso 2, con il seguente:

«Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale accerta che l'autorità dello Stato, nel quale l'adozione è stata pronunciata, abbia dichiarato lo stato di adottabilità del minore; abbia stabilito che l'adozione internazionale risponde al migliore interesse del minore e non vi sono ragionevoli possibilità di una sua sistemazione alternativa nello Stato di origine; abbia

appurato che le persone il cui consenso è necessario hanno usufruito di una adeguata consulenza e sono state informate degli effetti che il consenso produrrà; che esse hanno prestato liberamente il loro consenso nella forma prescritta, e lo stesso non è stato determinato o indotto da compenso od utilità di qualsiasi tipo; che il consenso della madre è stato prestato solamente dopo la nascita del bambino; che il minore ha usufruito di una adeguata consulenza, se l'età lo consente, e di informazione degli effetti che l'adozione produrrà».

3.36 MAZZUCA POGGIOLINI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 1, nell'articolo 35 richiamato, nel capoverso 6, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36».

3.37 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 35 richiamato, capoverso 6, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che si tratti di adozione per la quale gli aspiranti adottanti sono stati autorizzati dal tribunale dei minorenni ad effettuare personalmente quanto previsto nella presente legge per gli enti autorizzati».

3.38 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 36 richiamato, sopprimere il capoverso 1.

3.39 *Il relatore* FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 36 richiamato, capoverso 2, alinea sopprimere le seguenti parole: «come adozione».

3.40 *Il relatore* FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 36 richiamato, capoverso 2, lettera a) dopo le parole: «o il consenso dei genitori» inserire le seguenti: «ove noti ed in vita o».

3.41 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 36 richiamato, capoverso 2, lettera b) sopprimere le parole: «e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato».

3.42 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 36 richiamato, nel capoverso 2, lettera b) sostituire le parole: «adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione e di un ente autorizzato ovvero di un Servizio di cui all'articolo 31-bis» con le altre: «di adozione siano state eseguite con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 nonchè dell'ente autorizzato o del Servizio di cui all'articolo 31-bis dalla stessa eventualmente indicati;».

3.43 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 36 richiamato, capoverso 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o gli adottanti siano stati autorizzati a promuovere l'adozione senza l'intervento di un ente autorizzato».

3.44 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 36 richiamato, capoverso 4, sostituire le seguenti parole: «straniera ad istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere avuto, al momento della pronuncia, residenza continuativa all'estero da almeno due anni» con le altre: «di un paese straniero, ad istanza di cittadini italiani che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno quattro anni».

3.45 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 36 richiamato, capoverso 4, sopprimere le seguenti parole: «da almeno due anni».

3.46 GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 36 richiamato, capoverso 4, sostituire le parole: «due anni» con le altre: «sei mesi».

3.47 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 37 richiamato, capoverso 1, dopo le parole: «sulla famiglia biologica» inserire le seguenti: «ove nota e disposta a dare tali informazioni».

3.48 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 37 richiamato, capoverso 1, dopo le parole: «agli aspiranti all'adozione dagli enti autorizzati» inserire le seguenti: «o dalle autorità straniere competenti o dalle autorità consolari italiane o straniere».

3.49 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 37 richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «prima della proposta di abbinamento» con le altre: «prima dell'espressione del consenso alla proposta stessa».

3.50 *Il relatore* FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 37 richiamato, capoverso 4, sostituire le seguenti parole: «dell'articolo 35» con le seguenti: «dagli articoli 35 e 36».

3.51 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 37 richiamato, capoverso 4, aggiungere il seguente periodo: «Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici debbono essere fornite, su autorizzazione del tribunale per minorenni, qualora la richiesta sia avanzata dall'adottato maggiore di età».

3.52 GUBERT

Al comma 1, sostituire l'articolo 38 richiamato con il seguente:

Art. 38. – 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) un Presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analogha specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

f) un rappresentante del Ministero della sanità;

g) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il presidente dura in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica cinque anni. Con suo regolamento la Commissione definisce le modalità di avviamento graduale dei vari componenti dopo la prima nomina, per la quale il termine suddetto viene diversamente articolato.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

3.53

Il relatore FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 38 richiamato, al capoverso 2, alinea, dopo la parola: «Commissione», aggiungere le seguenti: «è presieduta da un magistrato avente esperienza nel settore minorile, ovvero da un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per la solidarietà sociale, ed è».

Conseguentemente sopprimere il primo periodo del capoverso 3.

3.54

CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 38 richiamato, nel capoverso 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) cinque esperti di comprovata e specifica esperienza in materia, dei quali uno psicologo dell'età evolutiva, un giurista, un assistente sociale, un sociologo della famiglia, e un antropologo culturale o un etnologo, designati dalle corrispondenti associazioni accademiche o, in carenza di queste, professionali, nominati con proprio decreto dal Ministro per la solidarietà sociale».

3.55

GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 38 richiamato, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«Il presidente dura in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. I componenti della Commissione rimangono in carica cinque anni e possono essere rinominati solo una seconda volta».

Conseguentemente sopprimere il capoverso 4.

3.56

CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 38 richiamato, capoverso 3, dopo le parole: «un magistrato» inserire le seguenti: «in pensione».

3.57

VEGAS

Al comma 1, nell'articolo 38 richiamato, capoverso 3, sopprimere le parole: «ovvero un dirigente dello Stato avente analogha specifica esperienza».

3.58

VEGAS

Al comma 1, nell'articolo 38 richiamato, capoverso 4, sopprimere il secondo periodo.

3.59

CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 38 richiamato, capoverso 5, sostituire le parole: «e di altre amministrazioni» con le altre: «o di altre amministrazioni dalla stessa designate».

3.60

CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 39 richiamato, capoverso 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato e, compie annualmente una verifica ai fini della conferma o della revoca dell'autorizzazione; tale revoca, comunque, può intervenire in qualsiasi momento nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge».

3.61

MAZZUCA POGGIOLINI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 1, nell'articolo 39 richiamato, capoverso 1, alla lettera c) dopo la parola: «albo» inserire le seguenti: «in cui sono anche inclusi i Servizi di cui all'articolo 31-bis».

3.62

CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 39 richiamato, capoverso 1, alla lettera d) sostituire le parole: «negli Stati di provenienza dei minori» con le altre: «delle relative rappresentanze nei paesi stranieri».

3.63

CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 39 richiamato, capoverso 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) conserva l'archivio delle procedure di adozione internazionale contenente tutti gli atti e le informazioni relative alle stesse;».

3.64 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 39 richiamato, capoverso 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole: «collaborando per le attività di informazione e formazione anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter».

3.64a *Il relatore* FOLLONI

Al comma 1, nell'articolo 39 richiamato, capoverso 1, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se tale autorizzazione non è concessa da altra autorità o dal tribunale per minorenni territorialmente competente per la residenza degli adottanti o degli aspiranti adottanti».

3.65 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 39 richiamato, capoverso 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) la decisione dell'ente autorizzato o del Servizio di cui all'articolo 31-bis di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incumbenti di cui all'articolo 31».

3.65a *Il relatore* FOLLONI

Al comma 1, nell'articolo 39 richiamato, capoverso 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) segnala all'Autorità centrale presso il Ministero di grazia e giustizia ufficio per la giustizia minorile, istituita ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 64, di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni europee del Lussemburgo e dell'Aja in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento nonchè sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori:

a) i singoli casi di cui sia, in qualsiasi modo, venuta a conoscenza di minori italiani o stranieri trasferiti indebitamente attraverso la frontiera italiana anche allo scopo di ristabilire l'affidamento degli stessi arbitrariamente interrotto;

b) individua, di concerto con la predetta autorità, le iniziative, anche transnazionali, per prevenire e ridurre il fenomeno dei minori sottratti anche nell'ambito familiare».

3.66 MAZZUCA POGGIOLINI, DI BENEDETTO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, nell'articolo 39 richiamato, sostituire il capoverso 3, con il seguente: «La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato dell'attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali con paesi non aderenti alla stessa».

3.67 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 39-bis richiamato, capoverso 1, nella lettera a), sostituire le parole: «concorrono a sviluppare» con le seguenti: «provvedono a sviluppare».

3.68 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 39-bis richiamato, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«1-bis). Alle regioni e alla province autonome confinanti con altri paesi della Comunità europea sono delegate le funzioni attribuite allo Stato qualora l'adozione interessi minorenni residenti nei dipartimenti o Stati federali di paesi dell'Unione europea con esse confinanti».

3.69 GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 39-ter richiamato, capoverso 1, alla lettera b), sostituire le parole: «la coppia», con le seguenti: «i coniugi».

3.70 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 39-ter richiamato, capoverso 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) disporre di una adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei paesi stranieri in cui intendono agire».

3.71 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 39-ter richiamato, sostituire la lettera f), con la seguente: «f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia preferibilmente attraverso azioni di cooperazioni allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei paesi di provenienza dei minori».

3.72 MAZZUCA POGGIOLINI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 1, nell'articolo 39-ter richiamato, capoverso 1, sostituire la lettera f), con la seguente: «f) essere partecipi di attività di promozione dei diritti dell'infanzia preferibilmente attraverso azioni di cooperazioni allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei paesi di provenienza dei minori».

3.73 MAZZUCA POGGIOLINI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Al comma 1, nell'articolo 39-quater, richiamato, sostituire le parole: «dagli articoli 6 e 7» con le altre: «dall'articolo 6, comma 1»; e nella lettera b) dopo le parole: «dall'articolo 6, comma 2» aggiungere le seguenti: «e 7».

3.74 *Il relatore* FASSONE

Al comma 1, nell'articolo 39 richiamato, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. La decisione dell'ente autorizzato o del Servizio di cui all'articolo 31-bis di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati, ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incumbenti di cui all'articolo 31».

3.65a (Nuovo testo) *Il Relatore* FOLLONI

Al comma 1, nell'articolo 39-quater richiamato, alla lettera c), sopprimere il secondo periodo.

3.100 *Il Relatore* FASSONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente i miei emendamenti. Forse è preferibile che li illustri uno alla volta, perchè l'articolo 3 in realtà comprende la riscrittura totale del Titolo III della legge n. 184 del 1983.

PRESIDENTE. In questi casi è consigliabile effettuare un'unica illustrazione e poi, in sede di dichiarazione di voto sugli specifici emendamenti, se necessario intervenire di nuovo.

CARUSO Antonino. Come preferisce, signor Presidente.

L'emendamento 3.1 fa riferimento al testo riformato dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del Titolo III della legge n. 184. Tale emendamento ha principalmente per contenuto una riscrittura formale della norma, ma comprende anche, così mi sembra, un opportuno richiamo espresso all'articolo 6 della legge n. 184, che è norma generale riguardante i requisiti soggettivi ed oggettivi di coloro che accedono all'adozione. Detto articolo 6 è contenuto nel Titolo precedente a quello che viene modificato con la presente legge ed è, come dicevo, norma generale che riguarda sia l'adozione nazionale che quella internazionale. Poichè la riformulazione proposta non disturba nell'economia generale del testo, ho ritenuto di proporla perchè credo che essa consenta un più espresso richiamo per tutti i cittadini che intendono approssimarsi all'adozione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.3, credo che si tratti di rimediare a una probabile smagliatura verificatasi in sede di coordinamento del testo licenziato dalle Commissioni. Il richiamo, infatti, all'articolo 36, comma 3, non è pertinente all'ipotesi che viene esaminata in questo comma 2 del testo riformato dell'articolo 29-*bis*.

L'emendamento 3.4 fa riferimento al comma 4 del testo riformato dell'articolo 29-*bis* e riguarda il contributo che i servizi socio-assistenziali degli enti locali sono chiamati a fornire al procedimento di adozione. La riscrittura del capoverso aggiunge, in sostanza, solo la parola «anche»; l'effetto che ne deriva è, tuttavia, quello di rendere maggiormente flessibile il procedimento nella fase affidata agli enti locali e di sottolineare che i servizi socio-assistenziali degli stessi restano i responsabili unici del procedimento medesimo. In realtà si mira ad ovviare alla possibilità che, nell'ampio scenario dell'ente locale interessato al procedimento di adozione, non siano colte le esatte responsabilità dei servizi che devono presiedere agli adempimenti previsti nel quarto comma dell'articolo 29-*bis*.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.5, si tratta di una riscrittura accorpata delle lettere *c)* e *d)* del comma 4 dell'articolo 29-*bis* che consente, tra l'altro, di porre a chiusura della norma la dizione: «acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale dei minorenni della loro idoneità all'adozione». A me sembra utile precisare che il ruolo dei servizi è quello di procedere alla semplice raccolta degli elementi specifici indicati e di ogni altro, elementi tutti che devono essere poi sottoposti alla valutazione esclusiva del tribunale. La riscrittura serve, insomma, a sottolineare, precisandolo, il ruolo meramente istruttorio dei servizi, la cui portata propositiva ha solo caratura indiretta rispetto alla valutazione generale che è riservata – e deve continuare ad esserlo – in via esclusiva al tribunale per i minorenni.

Passo ora ad illustrare l'emendamento 3.6. Le Commissioni giustizia e esteri esaminarono due ipotesi alternative in relazione all'elemento temporale contenuto nel comma 5 dell'articolo 29-*bis* della legge n. 184

del 1983. Una di queste ipotesi prevedeva un termine maggiore di quello originariamente previsto nel testo base elaborato dal Comitato ristretto delle Commissioni, l'altra stabiliva invece un termine inferiore che era tuttavia correlato alla possibilità di una proroga, sempre che la stessa non fosse motivata dai carichi di lavoro degli uffici.

La scelta operata dalle Commissioni del termine di quattro mesi è accettabile in se stessa, ma credo che ancor più lo sia se accompagnata dalla precisazione proposta dall'emendamento 3.6, che mira a garantire un termine certo per i coniugi che desiderano adottare per l'avvio concreto della fase finale del procedimento davanti al tribunale, termine che è individuato rispetto al momento dell'avvio di tale procedimento che come lei sa, signor Presidente, si determina con la dichiarazione della disponibilità ad adottare da parte dei coniugi. Il nostro emendamento impedisce, o meglio mira ad impedire che vi sia un insabbiamento strisciante delle pratiche negli uffici non giudiziari ed altresì consente soprattutto un controllo puntuale da parte dei coniugi istanti.

L'emendamento 3.8 è una semplice proposta di riscrittura formale con un testo che a mio modo di vedere meglio si colloca nello schema organico che si verrà a determinare per questo Titolo III.

Ritengo che la terminologia proposta nell'emendamento 3.10 corrisponda ad una miglior tecnica normativa; in ogni caso definisce più precisamente la natura per così dire contrattuale che dovrà regolare i rapporti fra gli aspiranti all'adozione e gli enti o i servizi. Questa considerazione vale con particolare riferimento alla proposta di sostituzione delle parole: «rivolgersi a» un ente o ad un servizio con le seguenti: «conferire incarico a curare la procedura di adozione ad». Il contenuto contrattuale in tal modo mi sembra evidente.

Per quanto concerne l'emendamento 3.11, al di là dell'aspetto anche in questo caso meramente formale, credo che la modifica renda l'azione degli enti più flessibile ed adeguata alle varie realtà organizzative dei paesi stranieri in cui si trovano ad operare vuoi direttamente, vuoi attraverso proprie rappresentanze.

L'emendamento 3.12 non è solo formale ma anche sostanziale. Il testo licenziato dalle Commissioni fa riferimento al decreto di idoneità all'adozione accompagnato dalle relazioni; in realtà la relazione è una sola come si evince dal comma 3 dell'articolo 30, con cui vi è connessione logica e testuale della norma ora a nostro esame. Ritengo che questa sia una specificazione utile affinché non possa essere colta a pretesto la mancanza del tal documento o del tal atto spacciato per relazione.

L'emendamento 3.13 mira a sintetizzare più compiutamente le attività cui sono preposti gli enti, comprendendo anche quelle previste all'articolo 37 della legge 184 e reinserendo le stesse nell'esatta successione logica e cronologica che è loro propria, con particolare riferimento alla comunicazione delle notizie di carattere sanitario e biologico che deve essere anteriore a quella – come da articolo 37 – della proposta di abbinamento, o (al più) al relativo consenso che gli aspiranti genitori adottivi sono chiamati a dichiarare. La seconda parte dell'emendamento, viceversa, precisa meglio, nella dizione che ho ritenuto di proporre, che le notizie riguardanti i dati «sensibili» (per mutuare la terminologia or-

mai entrata nel comune parlare a seguito nell'ingresso del nostro ordinamento della legge sulla *privacy*) possono essere comunicate, ad adozione avvenuta, solo dalla Commissione.

L'emendamento 3.14 ha un carattere meramente precisativo che, tuttavia, non mi sembra disturbi il modello di testo previsto per la norma.

Con l'emendamento 3.18, signor Presidente, si propone la riscrittura dell'articolo 31-*bis* della legge n. 184, del 1983, con cui le Commissioni riunite hanno previsto l'introduzione della possibilità per le regioni e per le provincie autonome di Trento e Bolzano, parallelamente agli enti deputati ad assistere i coniugi nella fase precedente e successiva all'adozione, di organizzare a tale scopo uno specifico Servizio. L'emendamento 3.18 propone quindi una riscrittura di tale articolo che mi sembra più sobria ed ordinata e che, soprattutto, colloca questa norma non già come articolo 31-*bis*, in quanto tale aggiuntivo rispetto all'articolo 31 che tratta altri argomenti, ma nell'ambito dell'articolo 39-*bis* che è già destinato a disciplinare e prevedere alcune competenze di settore per le regioni e per le provincie autonome di Trento e Bolzano. Questa previsione si collocherebbe, quindi, in maniera aggiuntiva rispetto ai doveri e ai poteri che questi enti locali esercitano già in materia.

L'emendamento 3.19 a mio parere rappresenta una proposta importante perchè consiste in una previsione nuova e rafforzante rispetto a quanto già discusso nelle Commissioni riunite e mira a garantire la riservatezza agli atti dell'adozione successivamente alla stessa affidando fisicamente i documenti alla custodia esclusiva di un soggetto a carattere pubblico, individuato nella Commissione centrale.

L'emendamento 3.24 potrebbe apparire una modifica solamente formale, ma non lo è perchè ad esso è sottesa la necessità di una maggiore responsabilizzazione specifica degli uffici consolari in relazione ad ogni singola procedura e non, in generale, all'universo mondo delle adozioni.

L'emendamento 3.27 incide sulle modalità di ingresso dei minori nel territorio italiano; il comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 184 del 1983, infatti, recita: «Non è consentito l'ingresso di stranieri minori, ai sensi della legge italiana, nello Stato se non muniti di visto d'ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo che precede». L'emendamento 3.27 è volto a sopprimere le parole «ai sensi della legge italiana» in quanto, a tutta evidenza, sono pletoriche perchè l'ingresso non può che essere disciplinato da tale legge.

L'emendamento 3.28 propone una riorganizzazione complessiva della norma che si articola innanzi tutto nell'accorpamento delle parti in cui sono disciplinati i casi di ingresso lecito dei minori nello Stato (ossia tutti escluso quello dell'adozione) e poi nella precisazione dell'espresso divieto alla concessione dei visti fuori dei casi in cui gli stessi non occorrono o sono consentiti. Da qui discende la pletoricità della previsione riguardante il divieto dell'ingresso fisico, che è un effetto conseguente della cui previsione esplicita si chiede, quindi, la soppressione.

L'emendamento 3.31 rappresenta una riscrittura di un emendamento precedentemente presentato alle Commissioni riunite e che nella formulazione allora prevista non fu approvato. Stabiliti i casi di lecito ingresso attraverso il comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 184 al nostro esame, si propone di rendere solidalmente responsabili del rimpatrio dei minori entrati irregolarmente nello Stato i vettori che si prestano alla violazione delle condizioni previste di liceità. Infine, l'ultimo capoverso – su cui richiamo l'attenzione dei colleghi – consente nell'interesse superiore del minore, anche con riferimento alle sue condizioni fisiche e psicologiche, di modulare l'attuazione del rimpatrio.

Attraverso questa norma abbiamo stabilito i casi in cui può essere concesso il visto di ingresso del minore nello Stato; abbiamo stabilito i casi in cui non occorre un visto di ingresso nello Stato; abbiamo stabilito che se vi è violazione delle norme che disciplinano l'ingresso – quindi una sorta di ingresso irregolare – nell'ambito dello Stato deve disporsi il rimpatrio del minore.

L'emendamento propone, da una parte, di rendere responsabili i vettori, in particolare quelli marittimi e aerei che accolgono i minori a bordo dei propri mezzi diretti verso lo Stato, rendendoli solidali all'onere di rimpatriarli quando ciò deve verificarsi; dall'altra parte, si pone una misura alle modalità di attuazione di tale rimpatrio nel superiore interesse del minore, per evitare la reiterazione di vicende che sono a tutti note di bambini parcheggiati nell'area *extra* frontiera dell'aeroporto di Fiumicino in attesa che la compagnia aerea possa riorganizzarne il rientro.

L'emendamento 3.33 rappresenta una semplice riscrittura che si legge da sè, così pure l'emendamento 3.35.

L'emendamento 3.34 ancora una volta tende a «marginare» in maniera più puntuale le competenze dei servizi e di tutti coloro che affiancano il tribunale per i minorenni nel procedimento di adozione. La soppressione, infatti, si rende necessaria per sottolineare che l'attività degli enti e dei servizi deve limitarsi alla semplice segnalazione delle difficoltà, con sola facoltà del tribunale, poi, di esaminare il caso in relazione alle eventuali decisioni conseguenti.

L'emendamento 3.37 mi sembra costituisca una operazione necessaria da compiere per colmare una lacuna che è rimasta nel testo varato dalle Commissioni. L'emendamento, infatti, estende di fatto la trascrivibilità dell'adozione, prevista nel comma 4 dell'articolo 35, anche ai casi previsti nell'articolo 36, che hanno carattere di specialità.

Non illustro l'emendamento 3.43, che è puramente formale.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.45, ricordato che si verte in ipotesi di deroga dai principi generali sopra affermati, la proposta di modifica estende, da una parte, a quattro anni il periodo di permanenza all'estero in modo che sia esclusa l'evenienza di trasferimenti *ad hoc* per aggirare le procedure normalmente previste; prevede, dall'altra parte, che alla residenza si aggiunga il concetto della stabile permanenza in modo da non precludere la possibilità di adozione per effetto di problemi burocratici.

Stiamo discutendo dell'adozione disposta dall'autorità di un paese straniero nei confronti di cittadini italiani che in tale paese straniero abbiano la residenza. Il tempo necessario perchè questo possa avvenire è quello di una residenza che si sia protratta per almeno due anni. Con questo emendamento 3.45 propongo che al concetto di residenza, che non è universale in tutti i paesi stranieri, si aggiunga anche il concetto di soggiorno, di stabile dimora, insomma di permanenza continuativa verificata e accertata nel paese straniero.

Propongo inoltre che il termine di due anni sia portato a quattro per evitare che vi siano, da parte di chi può, trasferimenti *ad hoc* per aggirare più severe norme sull'adozione. Mi rendo conto che il termine di quattro anni (ho visto emendamenti di altri colleghi in direzione totalmente opposta) può essere soggetto a sindacato; non sono fermo sullo stesso e quindi sono disposto ad accettare qualsiasi più sensata individuazione. Insisto viceversa sulla estensione del concetto di soggiorno al concetto di residenza, perchè non sia corso il rischio di rinunciare alla portata effettiva di una norma che, di per sè, ha già carattere residuale rispetto all'impianto generale della legge.

Non illustro l'emendamento 3.51.

Ritiro l'emendamento 3.54, che in parte coincide e in parte confligge con una proposta del relatore che condivido. L'emendamento 3.62 è, secondo me, un necessario completamento del panorama degli adempimenti e delle prestazioni previste dalla norma.

L'emendamento 3.63 trae origine dal fatto che non necessariamente gli enti sono diffusi all'estero, per cui mi sembra più corretto fare riferimento alle loro rappresentanze nei paesi stranieri, che concettualmente comprendono gli enti stessi quando fisicamente presenti.

L'emendamento 3.70 comporta un problema delicato. Ritengo che resti aperta la questione se la possibilità di determinare l'adozione spetti alla coppia, ai coniugi o anche a un *single*; sono peraltro convinto che in una rivisitazione generale della legge n. 184 non possa non considerarsi – come è stato detto ieri dalla senatrice Salvato in discussione generale – la realtà della famiglia di fatto diffusa nel nostro paese e quindi si dovranno individuare delle regole specifiche che conducano all'adozione in questa particolare fattispecie. Tuttavia, a me sembra che in questa fase nella quale stiamo compiendo un'operazione chirurgica nell'ambito della legge n. 184 possa ingenerare un'inutile confusione l'introduzione del termine «coppia». Credo che i cittadini abbiano il diritto di poter leggere le situazioni per come sono nella realtà, e pertanto propongo di sostituire le parole «la coppia» con le parole «i coniugi», cioè il termine altrove comunemente impiegato nella legge. Peraltro, oltre al rischio di confusione, vi è anche quello di aprire uno spazio per incongrui passi in avanti giurisprudenziali, che non giovano alla certezza dei diritti che competono ai cittadini.

Infine, do per illustrati tutti gli altri emendamenti.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 3.2 fa riferimento al problema appena sollevato dal senatore Caruso: la legge n. 184 attualmente prevede che «le persone» possono adottare. Credo sia utile preci-

sare che queste persone sono i coniugi non separati, nè legalmente nè di fatto. È una previsione già in vigore nella normativa generale, ma penso che ribadirlo in questo testo abbia il significato di rendere più stretto il vincolo con la famiglia per l'adozione internazionale. Infatti l'adozione internazionale determina notevoli problemi di adattamento per i bambini adottati, che subiscono un trauma conseguente al cambiamento di cultura e di società nella quale si trovano a vivere. Se, oltre a questo, nella società che li ospita vengono inseriti in una situazione instabile o precaria della famiglia adottante, credo che si possa anche peggiorare la situazione sovrapponendo difficoltà aggiuntive che non ritengo giusto addossare a questi bambini. Se è vero quello che ha affermato la sottosegretaria Toia, cioè che questa legge è in favore dei bambini e non in favore del desiderio di avere dei figli, dobbiamo prevedere l'ambiente più adatto per tale tipo di accoglienze, che – ripeto – nel caso di adozioni internazionali è più difficile che negli altri casi di adozione.

Quanto all'emendamento 3.7, volto a rendere meno burocratica la scadenza del termine di un anno, ritengo di poterlo ritirare. Prolungare il termine oltre un anno sarebbe preferibile, però posso anche ritirare l'emendamento in quanto non è così importante, trattandosi solo di dare avvio alla pratica e non all'esaurimento della stessa.

Con l'emendamento 3.46, si intende operare nella direzione opposta a quella suggerita dal collega Caruso con l'emendamento 3.45. Infatti, richiedere che per gli italiani residenti all'estero vi sia una permanenza di almeno due anni prima di poter richiedere l'adozione mi sembra eccessivo. Non è previsto nel disegno di legge però, a mio avviso, la stabile residenza all'estero dovrebbe essere comprovata dall'iscrizione all'AIRE, e presso le anagrafi vi è un apposito registro. Non credo che quindi basti un breve soggiorno *pro forma* per poter avere l'iscrizione all'AIRE; occorre una documentazione seria. A mio avviso, dubitare *a priori* dei nostri concittadini che vadano all'estero, si iscrivano all'AIRE e vi soggiornino per poter ottenere l'adozione è eccessivo. Forse non si può sopprimere quel termine, però, si potrebbe ridurre: questo comunque è l'intento dell'emendamento.

L'emendamento 3.52 interviene su una materia che probabilmente è già regolata dalla legge generale, però ritengo che anche in questo caso proprio la provenienza da altre società e da altre culture renda più angosciante la questione dell'identità personale degli adottati. Esiste una specificità delle adozioni internazionali per il fatto che a questi soggetti, magari anche di colore diverso, viene loro negato il diritto di chiedere di chi sono figli. Capisco quindi che la sostituzione della genitorialità all'interno di una società, di un gruppo culturale-etnico omogeneo possa essere più facile e che, tutto sommato, si possa sfumare il problema; però quando vi è una diversità di tipo culturale, emerge immediata la diversità tra l'essere figli dei genitori naturali e l'essere figli adottati, cioè lo scarto diventa molto più evidente. Quindi, se questo problema esiste ed è sentito dall'individuo adottato, quando questi avrà raggiunto la maggiore età, dovrà avere il diritto di sapere chi sono i suoi genitori naturali, altrimenti gli neghiamo il diritto all'identità, che è un'identità biologica che ha il suo peso. Non possiamo pensare di manovrare

l'identità personale fino al punto da renderla totalmente artificiale. Ripeto, l'identità biologica ha un suo peso: ritengo che riconoscere il diritto a questi individui di sapere di chi sono figli, se lo chiedono (e se lo chiedono significa che vi è un problema), sia necessario; si tratta di una questione specifica rispetto all'adozione all'interno del territorio nazionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.55, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, proporrei, se è possibile, di considerarlo come un subemendamento all'emendamento 3.53, presentato dal relatore Fassone. L'intento della nostra proposta emendativa è quello di evitare che la Commissione per le adozioni internazionali sia composta da burocrati ministeriali. L'elenco indicato dal relatore fa riferimento a una serie di rappresentanti; allora che garanzie abbiamo che queste persone abbiano qualche esperienza dei problemi che si pongono nelle adozioni internazionali? Io non avrei nulla in contrario se il relatore precisasse all'interno del suo emendamento che queste persone vanno scelte tra esperti, ma, se non fosse precisato, io credo che si debba porre il problema.

Ieri ancora la sottosegretaria Toia ha detto che queste dovrebbero essere persone che se ne intendono e allora il mio emendamento propone l'ipotesi in cui fra i componenti della Commissione vi sia uno psicologo dell'età evolutiva, un giurista, un assistente sociale, un sociologo della famiglia e un antropologo culturale o un etnologo, figure che probabilmente hanno un peso; l'elenco non è tassativo, fa emergere soltanto l'esigenza di sottolineare la necessità di una presenza di esperti in materia, che ha a che fare con l'adattamento nel passaggio da una società a un'altra.

Io credo che questi non siano aspetti di poco conto, anche perchè le adozioni internazionali, signor Presidente, spesso avvengono in età non proprio piccolissima, cioè riguardano ragazzi o bambini, e allora si pone già il problema dell'adattamento culturale e diventa comunque immediato quando magari vi è una diversità di configurazione somatica e di questa diversità viene presa coscienza anche nei rapporti nella scuola materna o nella scuola elementare.

Allora io, se il relatore accettasse di inserire questi esperti tra i componenti della Commissione da lui indicati, ritirerei il mio emendamento, altrimenti chiederei che il mio emendamento 3.55 fosse trasformato in subemendamento, se fosse possibile.

Infine, circa l'emendamento 3.69, è prevista una situazione di forte concentrazione a livello centrale della procedura delle adozioni. Mi domando: è sempre giustificata questa concentrazione? Io capisco il caso di paesi extracomunitari, ma ci sono dei casi, come quello dell'Alto Adige o del Sudtirolo, nei quali vi può essere interesse ad adottare un parente, un orfano rimasto nel Nordtirolo e allora che senso ha, in tali casi, attuare questa grande procedura centralizzata a Roma e a Vienna? Perchè non operare una delega in questi casi specifici, nei quali chi adotta e l'adottato sono di regioni confinanti e quindi all'interno dell'Unione europea, casi in cui quindi le diversità culturali possono essere ridotte, minime o in cui comunque la pratica di comunicazione tra

queste aree è frequente? Forse si potrebbe pensare (questo è il senso dell'emendamento) a una delega, per questi casi specifici, alle regioni e alle province autonome che si trovano in questa situazione.

* PINGGERA. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare gli emendamenti che recano la mia firma.

L'emendamento 3.9 tende ad introdurre anche la possibilità di adozione da parte delle persone adottanti direttamente, senza l'intervento di enti autorizzati: questo in certi casi sicuramente è giustificabile e, come meccanismo di salvaguardia, ho previsto quello dell'autorizzazione ad agire in tal senso da parte del tribunale per i minorenni. Certamente tale tribunale sarà in grado di valutare le personalità (perchè tanto deve già pronunciarsi sull'idoneità delle persone) e quindi sarà anche in grado di stimare se tali persone sono affidabili e capaci di agire personalmente all'estero.

Al riguardo, devo dire che proprio nella mia provincia vi è ampia esperienza di adozioni all'estero fatte dalle persone interessate direttamente, senza l'intervento di un ente autorizzato, senza l'intervento di terze persone.

Sono anche disposto a limitare l'emendamento a casi più circoscritti, però ci terrei a che anche i casi di persone legate all'adottando da vincoli di stretta parentela fossero compresi, cioè che fossero ammissibili, possibilmente anche senza che l'adottando sia orfano di madre e di padre. È abbastanza frequente in Alto Adige il caso in cui parenti stretti, per esempio fratello e sorella, vivano, uno nella regione da me appena citata, e l'altra al di là del confine; in questa circostanza, se vogliono procedere all'adozione, mi sembra quasi assurdo l'intervento di un ente autorizzato, perchè le persone sono ben in grado di valutarne l'opportunità, e poi c'è sempre, come proposto, il vaglio del tribunale per i minorenni il quale potrebbe, qualora lo ritenesse opportuno, imporre l'intervento dell'ente autorizzato. Questo come punto di partenza. Molti degli altri emendamenti sono conseguenza diretta e sarebbero non altro che l'introduzione delle necessarie modifiche al testo, qualora l'emendamento da me appena illustrato fosse accolto.

L'emendamento 3.15 parte dal presupposto che non sempre nel paese straniero sia prescritta l'autentica delle firme. In questi casi, qualora quindi non fosse prescritta, riterrei inutile procedere all'autentica, perchè tanto in questa materia nessuno ha interesse a fare dei falsi proprio nella domanda di adozione.

Con l'emendamento 3.16 propongo di estendere la facoltà di autenticazione delle firme anche ad altri funzionari come, per esempio, al notaio o al segretario di un qualsiasi ufficio giudiziario o ad altri ancora, proprio per rendere tale possibilità meno gravosa, perchè recarsi per l'autentica, nel caso specifico, da un rappresentante dell'ente autorizzato, può anche comportare numerosi chilometri di viaggio.

L'emendamento 3.22 tende a rendere ammissibile l'adozione anche ove l'ordinamento straniero non determini la cessazione dei rapporti giuridici tra minori e famiglia di origine. Questo può capitare e vorrei quindi estendere tale possibilità quantomeno ai casi di orfani di entram-

bi i genitori o di figli di genitori ignoti. In questi casi, mi sembra che l'eccezione ben possa essere fatta, in quanto la situazione per il minore è sicuramente drammatica.

L'emendamento 3.23 è conseguenza diretta del caso in cui l'emendamento precedente dovesse essere accolto, il quale tende a rendere ammissibile, in circoscritti casi, anche l'adozione da parte delle persone senza l'intervento di enti autorizzati. L'emendamento 3.29 tende allo stesso obiettivo e introduce nella sistematica anche questi casi. L'emendamento 3.38 è conseguenza dell'eccezione proposta di autorizzare, da parte del tribunale dei minorenni, l'adozione diretta.

L'emendamento 3.41 provvede per quei casi in cui vi sia assoluto disinteresse da parte dei genitori naturali dell'adottando.

Simili casi purtroppo si possono verificare e denotano una situazione di abbandono molto accentuata. In tali situazioni, quindi, penso che si possa ben procedere all'eccezione, nel senso appunto di rendere ammissibile l'adozione.

L'emendamento 3.38 si illustra da sè, così come l'emendamento 3.41; l'emendamento 3.44 inserisce nella sistematica anche il caso di autorizzazione avvenuta da parte del tribunale dei minorenni. L'emendamento 3.47 tende a ridurre, nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il presupposto della durata della residenza all'estero per due anni. Due anni di residenza all'estero per chi si è trasferito sono un lungo periodo di tempo; non penso dunque che sia il caso di bloccare la possibilità di procedere all'adozione per due anni. Ritengo infatti che la serietà del trasferimento di residenza all'estero sia già comprovata dopo sei mesi, trascorsi i quali quindi si potrebbe già autorizzare tali cittadini a procedere, anche all'estero, all'adozione.

L'emendamento 3.48 dovrebbe provvedere per il caso di rifiuto di fornire informazioni da parte dei genitori dell'adottando. Nei casi in cui essi non vogliano assolutamente collaborare, tale rifiuto bloccherebbe l'adozione e la possibilità per il bambino di essere adottato. Ora, siccome noi dobbiamo tutelare gli interessi del bambino, penso che in questo caso si potrebbe escludere tale situazione per esso penalizzante.

L'emendamento 3.49 contempla l'inserimento nella sistematica del caso di autorizzazione da parte del tribunale per i minorenni ad agire direttamente.

L'emendamento 3.65 prevede l'autorizzazione all'ingresso nello Stato anche per quei casi in cui non vi sia l'intervento di un ente autorizzato; se introduciamo questa eccezione, dobbiamo poi farlo anche nelle successive incombenze.

L'emendamento 3.71 in sostanza è già accolto; esso specifica esclusivamente che le strutture all'estero di cui dovrebbero o devono disporre gli enti autorizzati devono essere composte da persone idonee ad agire all'estero.

Con ciò ho concluso l'illustrazione dei miei emendamenti all'articolo 3 e ringrazio dell'attenzione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pinggera.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, vorrei illustrare molto brevemente i miei emendamenti, pregando i colleghi, le colleghe e i relatori di prestare un minimo di attenzione ad alcuni di essi, il più importante dei quali rappresenta l'orientamento espresso dalla Commissione speciale per l'infanzia, che ho l'onore di presiedere, nell'apposito parere inviato peraltro alle Commissioni riunite.

Vorrei illustrare anzitutto l'emendamento 3.17. L'aggiunta in Commissione, alla lettera 1) del capoverso 2, dell'articolo 31 richiamato, delle parole «su richiesta degli adottanti» condiziona il sostegno psico-sociale al nucleo adottivo ad una richiesta degli adottanti e ciò escluderebbe l'intervento proprio nelle situazioni più delicate e a rischio per il minore, situazioni spesso accompagnate da una inconsapevolezza degli adulti, o anche, talora, da una dolosa volontà di esclusione del sostegno. Difatti, verrebbe escluso l'intervento proprio quando è più necessario, non al quieto vivere degli adottanti, ma alla tutela degli interessi del minore, le cui esigenze verrebbero totalmente ignorate. Quindi, l'emendamento 3.17 tende proprio a ripristinare questa norma.

L'emendamento 3.30, così come avevo già accennato in discussione generale, ha l'obiettivo di una migliore tutela del minore respinto alla frontiera italiana e il cui rimpatrio non può essere lasciato al senso di responsabilità di chi lo ha accompagnato privo dei documenti necessari; infatti, in quel caso si può essere trattato di uno sbaglio fortuito, ma anche di una volontà dolosa, ossia del tentativo di imbrogliare. In tal modo andremmo a caricare proprio queste persone di una responsabilità assoluta nei confronti di un minore che comunque non possiamo accogliere ai sensi della normativa in esame, rispedendolo indietro senza nessun tipo di responsabilità. Pertanto, il nostro emendamento prevede che sia segnalato il respingimento del minore alla frontiera alla Commissione per le adozioni internazionali – che verrà istituita con il disegno di legge al nostro esame – e all'Autorità centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, ufficio per la giustizia minorile, perchè è evidente che si tratta di tematiche che interessano il Ministero stesso. Al riguardo, ricordo infatti che la competenza dell'ufficio minorile del Ministero di grazia e giustizia è proprio in materia di lotta alla tratta e sottrazione dei minori in base alle Convenzioni di Lussemburgo e dell'Aja.

L'emendamento 3.61 riguarda il parere espresso dalla Commissione speciale per l'infanzia e cioè l'attività degli enti. Gli enti autorizzati, oltre ad avere una autorizzazione iniziale – come prevede la norma in esame molto seria, motivata e rigorosa – devono essere sottoposti ad una verifica periodica, in modo da controllare il corretto svolgimento del loro operato che deve essere in sintonia ed in rapporto con le norme e i requisiti prescritti dalla legge, norme e requisiti che sono – ripeto – estremamente seri e finalizzati ad evitare abusi ed una eccessiva onerosità e altresì a garantire la tutela dei diritti del minore e della dignità, delle volontà e dei buoni sentimenti degli aspiranti genitori.

Infine, passo ad illustrare gli emendamenti 3.72 e 3.73. Il primo ripristina, tra le altre, le parole: «preferibilmente attraverso azioni di cooperazioni allo sviluppo» poichè non trova giustificazione la soppressione di questo collegamento con un organismo che peraltro è fortemente im-

pegnato, all'interno del Ministero affari esteri, al raggiungimento di questi obiettivi. Tale soppressione può soltanto ridurre la validità dell'attività di promozione dei diritti dell'infanzia e di attuazione del principio di sussidiarietà nell'adozione internazionale nei paesi di provenienza dei minori sancita dalla convenzione dell'Aja. Come ha dichiarato in replica il relatore ieri, è necessario ricordare che l'adozione internazionale è un bellissimo istituto e va fatto come di dovere, ma bisogna sempre tener presente che l'interesse primario del minore è comunque quello di restare nel suo ambiente e nella sua famiglia. Nel nostro emendamento quindi non viene ripristinato il testo originario nella prima parte della lettera *f*) e si mantiene «l'impegno a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia», anziché riferirsi alla partecipazione a tali attività, in quanto il testo approvato in Commissione risponderebbe all'esigenza di evitare una possibile esclusione dell'autorizzazione di enti di recente o nuova costituzione. L'accettazione di tale soluzione è però collegata all'introduzione, nell'articolo 39, comma 1, lettera *c*) della legge n. 184 del 1983, della verifica annuale dell'autorizzazione, prevista dall'emendamento da me prima illustrato, in armonia con le richieste avanzate dalla Commissione speciale per l'infanzia, come ho già ricordato.

Nell'ipotesi di mancata approvazione dell'emendamento 3.61, presentato all'articolo 39, comma 1, lettera *c*), ho presentato anche l'emendamento 3.72 che reintroduce il testo originario della lettera *f*), comma 1, volto a prevedere la partecipazione e non l'impegno a partecipare all'attività di promozione dei diritti dell'infanzia; l'impegno infatti può anche rimanere sulla carta o solo espresso. Bisogna tener presente che il testo della lettera *f*) dell'articolo 39-*ter*, comma 1, come approvato dal Comitato ristretto, era identico a quello predisposto dal Governo; in seguito, durante la discussione degli emendamenti, è stato modificato nel senso di sostituire la partecipazione ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia con l'impegno a partecipare a tali attività e di sopprimere il riferimento alle azioni di cooperazione allo sviluppo.

Ripeto, l'impegno a partecipare, che forse è stato previsto in buona fede proprio allo scopo di rafforzare tale previsione, a mio parere, non fa altro che rendere lo stesso meno fattuale e meno concretamente riscontrabile. Per tale ragione, raccomando all'Assemblea l'approvazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.17a, presentato dal senatore Ciramì, si intende illustrato.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato sono tutti di natura formale e sono stati suggeriti dalla rilettura del testo. Mi limito pertanto ad accennare solamente all'emendamento 3.50 che merita un breve intervento.

Il decreto di idoneità ad adottare contiene anche indicazioni per l'abbinamento, così abbiamo sancito nell'articolo 30, comma 2; la proposta di abbinamento nasce, ovviamente, dopo, nello Stato di origine del minore ed è sottoposta agli aspiranti all'adozione (articolo 31, comma 2 lettera *c*)); gli aspiranti esprimono il consenso e dunque è opportuno

prevedere un intervallo tra la proposta ed il consenso ed è analogamente opportuno che le informazioni siano tutte comunicate con la proposta e prima del consenso. In questo senso, l'emendamento 3.50 mira a modificare il termine prima del quale tali informazioni devono essere comunicate.

Gli altri emendamenti si illustrano da sè in quanto, come ho detto, sono puramente migliorativi della sistematica della legge. Gli emendamenti 3.65a (Nuovo testo) e 3.100 sono relativi alla copertura finanziaria e verranno illustrati dal correlatore, senatore Folloni.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.32, 3.57 e 3.58 a firma del senatore Vegas si danno per illustrati.

FOLLONI, *relatore*. Signor Presidente, desidero illustrare in particolare l'emendamento 3.64a, che modifica il comma 1 dell'articolo 39 della legge n. 184, che prevede le attività della Commissione per le adozioni internazionali. Fra tali attività, nelle varie lettere di questo articolo, ne sono previste diverse riguardanti la formazione e l'informazione. L'emendamento si propone di riservare alla Commissione la possibilità di avvalersi per le attività di informazione e formazione non solo degli enti preposti all'adozione internazionale, ma anche di altre entità che la Commissione stessa ritenesse utili.

Tuttavia, per una migliore comprensione del testo, sarebbe utile una diversa collocazione dell'emendamento così proposto rispetto a quanto previsto e, quindi, proporrei una sua nuova formulazione che lo collocasse diversamente nel contesto dello stesso articolo. Farò avere al più presto al Presidente il nuovo testo.

L'emendamento 3.65a (nuovo testo) mi pare abbastanza esplicito e si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.1 perchè precisa e conferma i requisiti generali. È pur vero che l'articolo 6 qui richiamato si riferisce a tutte le ipotesi di adozione e quindi anche a quelle internazionali; peraltro, proprio alla luce della recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1998, che ha espressamente risolto il dubbio della estensione alle adozioni internazionali di quei requisiti stabiliti nella parte generale, può essere opportuno ricevere questo emendamento.

L'emendamento 3.2, a mio giudizio, sarebbe assorbito dall'approvazione eventuale del precedente emendamento 3.1. Ove così non fosse, esprimerei parere favorevole.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5, avvertendo che su quest'ultimo ci sarà un parziale dissenso da parte del correlatore.

Esprimo parere contrario all'emendamento 3.6 perchè impone al tribunale per i minori di sentire gli aspiranti genitori comunque entro sei mesi, anche se non è arrivata la relazione dei servizi.

L'emendamento 3.7 è stato ritirato. Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.8, ma direi che è opportuno accantonarlo fino all'esito della votazione dell'emendamento 3.17a, soppressivo di questi servizi, perchè se fosse accolto quell'emendamento il 3.8 cadrebbe.

L'emendamento 3.9 esige un discorso un poco più articolato. Così come formulato l'emendamento non è accoglibile, perchè prevede la possibilità di una esplicazione delle attività direttamente dagli aspiranti genitori adottivi e questo urta contro la Convenzione che prescrive il necessario passaggio attraverso le autorità istituzionali. Tuttavia è pur vero, alla luce dell'illustrazione fatta dal proponente poco fa, che ci sono situazioni nelle quali è opportuno e raccomandabile semplificare la procedura. Sono le situazioni nelle quali il minore è in stato di abbandono ed è legato da un vincolo particolare con gli aspiranti genitori adottivi. Queste situazioni sono quelle già tipizzate dall'articolo 44, lettera a), della legge sull'adozione n. 184 del 1983, che contempla, tra le altre, la situazione di persone unite al minore orfano di padre e madre da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. In questi casi può essere effettivamente opportuno consentire una maggiore libertà e scioltezza agli aspiranti adottanti, posto che l'individuazione del minore è già compiuta dalla situazione naturale. Pertanto se il proponente concorda, proporrei anzitutto di collocare l'emendamento nell'articolo 31, anzichè nell'articolo 30, come comma 1-bis, e di formularlo nei termini seguenti: «Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, lettera a), il Tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste dal comma 2, alle lettere b), d), e), f), h)».

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, lei è d'accordo con la riformulazione proposta dal relatore?

PINGGERA. Sono d'accordo perchè accoglie la sostanza del problema e rappresenta un buon passo avanti.

FASSONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12; sul 3.13 sono favorevole, a condizione che i proponenti siano disposti a eliminare l'avverbio «successivamente» che compare alla lettera c-bis) dell'emendamento, perchè non c'è ragione di scandire due tempi distinti.

CARUSO Antonino. Sono d'accordo con la proposta del relatore e aggiungo che forse sarebbe il caso di sostituire le parole «informandoli» con le altre: «e li informa».

PRESIDENTE. Credo che l'emendamento vada bene anche così.

FASSONE, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 3.14, mentre sono contrario all'emendamento 3.15, posto che è lo stesso ente o servizio che può autenticare le firme nel momento in cui c'è il contatto.

Questo non è un aggravio, mentre mi pare giusto che una dichiarazione di tale rilevanza sia effettivamente autenticata.

Sono favorevole sugli emendamenti 3.16 e 3.17, anche se desidero informare che su quest'ultima proposta il correlatore intende esprimere il suo parere.

L'emendamento 3.17a è di notevole significato, perchè propone di sopprimere l'articolo 31-bis. Il tema è stato oggetto di lungo dibattito in Commissione, poichè vi sono argomenti favorevoli e contrari all'istituzione di questi servizi. A favore della loro istituzione può giocare la considerazione che in determinate regioni o parti d'Italia possono mancare gli enti autorizzati e quindi può mancare l'interlocutore istituzionalmente necessario per gli aspiranti genitori, per cui può essere utile che le regioni istituiscano un servizio sostitutivo o equipollente. In direzione contraria vi è il timore che questi uffici, sebbene abbiamo preteso uno *standard* di professionalità non inferiore a quello prescritto per gli enti autorizzati, in realtà, abbiano competenze e attenzioni di livello non sufficientemente garantito.

Pertanto, sul punto mi rimetto al parere del Governo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.18, un parere peraltro subordinato – come quello su molti altri emendamenti – all'esito dell'emendamento 3.17a.

Sono contrario all'emendamento 3.19 perchè può essere utile disporre di un archivio per eventuali domande successive ad affidamenti che non abbiano avuto esito positivo e per disporre di una serie di informazioni che comunque possono giovare.

Anche per quanto riguarda l'emendamento 3.22, chiedo di poter svolgere una riflessione perchè, sia pure impropriamente, esso viene a colmare una lacuna. L'emendamento così com'è si inquadra nel testo di questo impianto laddove si afferma che la dichiarazione di convenienza per il minore non è ammessa quando nello Stato straniero l'adozione non determina per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito. Il proponente si domanda cosa può accadere qualora i genitori siano ignoti oppure non ci siano. In tal caso avremmo un'adozione pronunciata nel paese estero che però non ha i requisiti per essere trascritta nel nostro paese pur rispondendo in ipotesi all'interesse del minore. Pertanto, proporrei di utilizzare l'emendamento in chiave più ampia, non soltanto limitandolo a questa situazione ma estendendolo a tutte quelle situazioni nelle quali l'adozione pronunciata nel paese straniero non produce quegli effetti di rescissione dei vincoli con la famiglia originaria che permettono la trascrizione nel nostro paese. Questo è espressamente previsto in una norma della Convenzione, e precisamente all'articolo 27, che per una carenza non abbiamo trascritto nel testo oggi in esame e che a questo punto proporrei di introdurre recependo e ampliando il suggerimento del proponente l'emendamento 3.22. Pertanto, proporrei il seguente testo sostitutivo dell'emendamento in questione: «Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine, la stessa può essere convertita in un'adozione che produca tale effetto se il Tribunale per i mi-

norenni la riconosce conforme alla Convenzione». Come ho già detto, questo testo è sostanzialmente recettivo dell'articolo 27 della Convenzione e quindi assorbe sia quella che altre situazioni.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, non ho capito bene dove, in caso di approvazione, dovrebbe essere inserita tale norma.

FASSONE, *relatore*. All'articolo 32, quale comma 2-*bis*.

PRESIDENTE. D'accordo. Quindi, chiedo ai proponenti se accolgono la nuova formulazione dell'emendamento 3.22 testè proposta dal relatore.

PINGGERA. Accoglie la sostanza, la amplia: sono pienamente d'accordo.

FASSONE, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.23, ritengo che esso verrà precluso in relazione alla votazione dell'emendamento 3.9, che abbiamo riformulato in maniera diversa recependo l'articolo 44 della normativa sull'adozione. Pertanto, inviterei i proponenti a ritirare l'emendamento 3.23.

L'emendamento 3.24 si limita ad introdurre il singolare invece del plurale, per cui sono favorevole.

In caso di approvazione dell'emendamento 3.25 da me presentato, l'emendamento 3.17b sarebbe precluso, insieme all'emendamento 3.27. Comunque, ritengo che l'emendamento 3.25 potrebbe essere accantonato, rinviando all'emendamento 3.28, che ritengo migliore rispetto alla mia stessa proposta emendativa e sul quale pertanto esprimo parere favorevole. Qualora venisse approvato l'emendamento 3.28, ritirerei l'emendamento 3.25.

PRESIDENTE. Quindi lei, senatore Fassone, propone in sostanza di votare prima dell'emendamento 3.25 il successivo emendamento 3.28?

FASSONE, *relatore*. Sì, signor Presidente.

Sull'emendamento 3.29 esprimo invece parere contrario perchè la Commissione deve necessariamente esprimersi in via esclusiva sull'autorizzazione, posto che è la Commissione la destinataria di tutte le informazioni e la titolare di tutti i rapporti con l'autorità straniera.

Sull'emendamento 3.31 esprimo parere contrario, ad eccezione dell'ultimo periodo. Pertanto, chiedo la votazione per parti separate per questo emendamento, essendo favorevole, ripeto, solo alle ultime quattro righe.

Uguualmente sono contrario all'emendamento 3.30, perchè la segnalazione è già prevista ed imposta dal comma 6. L'emendamento si propone di far intervenire sulla scena un secondo ufficio e, a mio giudizio, nulla aggiunge ma, al contrario, duplica eventuali interventi sul minore con possibili contrasti.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 3.32 e 3.33, nonché al 3.34 in quanto mi sembra inutile.

L'emendamento 3.35 mi sembra privo di contenuto innovativo: dunque, ne chiedo il ritiro, in caso contrario il parere è negativo.

L'emendamento 3.36 ripropone il testo che la Commissione aveva elaborato e che è stato ritirato a seguito di un emendamento del Governo a sua volta motivato dal timore che una così lunga elencazione di attività sembri riproporre un obbligo di istruttoria ulteriore in capo al tribunale per i minori. Mi sembra che il testo governativo sia semplificante e utilmente chiaro. Quindi esprimo parere contrario su questo emendamento.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 3.37, mentre esprimo parere contrario all'emendamento 3.38 che, a mio avviso, rimane precluso dalla votazione dell'emendamento 3.9.

Ritiro l'emendamento 3.39.

L'emendamento 3.41 mi sembra precluso da quanto ho detto poc'anzi a proposito dell'emendamento 3.22.

Sull'emendamento 3.42 esprimo parere contrario: segue la sorte dell'emendamento 3.9.

L'emendamento 3.43 mi pare privo di contenuto innovativo, e quindi su di esso esprimo parere contrario.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 3.44, che risulta a mio giudizio ugualmente precluso dalla votazione dell'emendamento 3.9.

Sono contrario all'emendamento 3.45 perchè estende da due a quattro anni il tempo di residenza all'estero e quindi impone a chi vi risiede da meno di quattro anni ma pur da moltissimo tempo, ad esempio tre anni o tre anni e mezzo, di rivolgersi al tribunale per i minori italiano. La norma dei due anni è stata creata per frustrare le residenze brevi e complacenti e non c'è motivo di portarla al di là di un limite già sufficiente ad annullare questa frode.

Esprimo inoltre parere contrario all'emendamento 3.46 per il motivo simmetrico: è necessaria una certa stabilità all'estero. Per lo stesso motivo esprimo parere contrario all'emendamento 3.47.

Sono poi contrario all'emendamento 3.48 perchè mi sembra che gli adottandi abbiano un vero e proprio diritto ad avere le informazioni di tipo sanitario che l'altra famiglia non può avere ragione di impedire di conoscere.

Sono altresì contrario all'emendamento 3.49 perchè i rapporti sono intrattenuti fra enti omologhi e sono gli enti che si rapportano con le autorità straniere.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.51 e contrario all'emendamento 3.52, perchè la problematica dell'accesso alle informazioni sull'identità è stata deliberatamente accantonata essendo tema di carattere generale; attualmente già provvede l'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 e mi sembra inopportuno intervenire solo in materia di adozioni internazionali.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.53 è suo e, se approvato, preclude gli emendamenti fino al 3.60. Fatta questa precisazione, la invito a proseguire nell'espressione del suo parere sugli altri emendamenti, ricordando che l'emendamento 3.54 è stato ritirato, mentre mi pare che il senatore Gubert consideri l'emendamento 3.55 una specie di subemendamento rispetto al 3.53 o comunque chieda un chiarimento a lei per ritirarlo.

FASSONE, *relatore*. In effetti, lo spirito dell'emendamento 3.53, che è una semplice riscrittura del testo, è che i rappresentanti dei vari Ministeri siano scelti fra persone esperte e fornite di questa competenza; non l'abbiamo scritto esplicitamente unicamente perchè i vari Ministeri sono arbitri di scegliere le persone che più adeguatamente li rappresentino, ma è evidente che la finalità della legge è quella di avere non dei semplici burocrati, ma delle persone con specifica competenza.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.55, 3.56 (su quest'ultimo perchè sarebbe preferibile l'avvicendamento graduale), 3.57, 3.58, 3.59 e 3.60, i quali sarebbero comunque preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento 3.53.

Sull'emendamento 3.61 mi faccio carico di quanto sostenuto dalla proponente, ma il mio timore è che la scrittura dell'emendamento, così com'è attualmente, stabilisca una verifica annuale ai fini della conferma, con il risultato che se per ritardi burocratici la verifica non dovesse essere ultimata, la conferma non ci sarebbe e l'ente verrebbe a trovarsi senza autorizzazione e addirittura a commettere un reato se dovesse svolgere le sue attività. Tutto ciò, quindi, potrebbe risolversi in un inopportuno intralcio alle procedure in corso. Mi sembra sufficiente la possibilità di revoca già prevista nel testo. Esprimo, dunque, parere contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.62, facendo però notare, dal punto di vista linguistico, l'opportunità di sostituire le parole: «in cui» con le parole: «nel quale», per evitare una ripetizione cacofonica, e sull'emendamento 3.63, nel quale c'è un errore di stampa, perchè nel fascicolo distribuito in Aula la parola: «dalle», è da leggersi come: «delle».

Sull'emendamento 3.64 c'è da parte mia un invito al ritiro perchè l'archivio deve essere istituito per poter essere conservato, e perchè, così come è formulato, mi sembra privo di contenuto innovativo. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.64a, nel nuovo testo, così come riformulato dal senatore Folloni.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.65, in quanto non è possibile prevedere altra autorità che possa autorizzare. Risulterebbe comunque precluso dalla eventuale non approvazione dell'emendamento 3.29. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.65a, nel nuovo testo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.66, per le ragioni già dette a proposito del precedente emendamento sulla segnalazione alla autorità centrale presso il Ministero, e favorevole sull'emendamento 3.67.

Sull'emendamento 3.68 esprimo parere contrario: mi sembra preferibile affermare una competenza pluralistica piuttosto che esclusiva. Sull'emendamento 3.69 il parere è contrario, ma soprattutto mi sembra che esso sia precluso se si accoglie l'emendamento 3.22 del senatore Pinggera, nella nuova formulazione da me suggerita.

Sull'emendamento 3.70, per coerenza con quanto detto all'inizio, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Nell'emendamento 3.71 la parola «ragione» va letta come «regione».

FASSONE, *relatore*. Sì, certo. Questo emendamento si limita a sostituire la congiunzione «e» all'altra «nonchè» e ad aggiungere l'aggettivo «stranieri»; è quindi privo di contenuto innovativo ma comunque il parere è favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.72, e il discorso vale anche per il successivo emendamento 3.73, mi sembra si tratti di previsioni non opportune e quindi esprimo parere contrario. Chiedendo infatti un'effettiva attività in corso anzichè un impegno a svolgerla, si finisce con il tagliare fuori dall'accesso all'autorizzazione tutti gli enti che non ancora operano, ma che desiderano operare.

PRESIDENTE. Senatore Folloni, intende aggiungere qualcosa come relatore?

FOLLONI, *relatore*. Se lei è d'accordo, signor Presidente, interverrei solo laddove il mio parere differisce in qualche modo da quello del correlatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.5, a me pare migliorativo; chiederei solo al presentatore di eliminare le parole: «nonchè acquisizione di ogni altro elemento utile». Ciò infatti introduce elementi di discrezionalità che mi paiono impropri.

Se il presentatore è d'accordo, esprimo parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Il presentatore accoglie la richiesta del relatore?

CARUSO Antonino. Sì, signor Presidente.

FOLLONI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.8, esprimerei parere favorevole; mi pare che il relatore Fassone avesse espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Il relatore ha espresso parere favorevole, ma con l'indicazione di accantonarlo rispetto all'emendamento 3.17a.

FOLLONI, *relatore*. Il mio parere allora è favorevole perchè sono contrario all'emendamento 3.17a. Su tale ultimo emendamento, a firma del senatore Cirami, vorrei soffermarmi un attimo. L'articolo 31-*bis* è

stato oggetto di una lunghissima riflessione sia in Comitato ristretto che durante i lavori delle Commissioni riunite. La formulazione del testo presentato all'Aula rappresentava anche un punto di forte mediazione rispetto ad un dibattito che si era lungamente svolto e che aveva ritenuto utile dare alle regioni, cioè ad un ente pubblico, la possibilità di aprire un servizio a cui gli adottanti potessero direttamente rivolgersi senza dover necessariamente avvalersi di uno degli enti istituiti presso l'albo tenuto dalla Commissione centrale. Ci è parso che fosse un percorso ugualmente tutelato e che desse ai cittadini una possibilità di relazionarsi direttamente con la struttura pubblica, dunque un percorso opzionale che non viola assolutamente i principi della Convenzione, che concede ai cittadini una facoltà ulteriore, che in certi casi rende anche più diretta, più agevole, la procedura senza che per questo vengano meno tutte quelle tutele che la Convenzione impone siano previste. Per questo invito l'Aula a riflettere sul fatto che tale previsione va incontro ad esigenze reali degli adottanti ma non preclude assolutamente tutte le finalità che la Convenzione prevede. Quindi raccomanderei l'approvazione del testo così come proposto all'Aula, non accettando quindi l'emendamento 3.17a presentato dal senatore Cirami. In questo caso, e necessariamente solo in questo caso, rimane il mio parere favorevole all'emendamento 3.8, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori che, se approvato, sarebbe migliorativo del testo in esame.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 3.19 sul quale invece il collega Fassone aveva espresso parere contrario.

Condivido invece quanto espresso dal collega riguardo al fatto che se fosse approvato l'emendamento 3.28, a firma Caruso ed altri, l'emendamento 3.25 sarebbe assorbito nella migliore formulazione proposta appunto dal suddetto emendamento.

Invito al ritiro invece per quanto riguarda l'emendamento 3.31; laddove ciò non avvenisse concordo anch'io sull'utilità di tenere in vita solo l'ultima parte anche se ritengo che essa sia implicita. Infatti penso che raccomandare un percorso più celere sia utile ma non aggiunga alcuna norma cogente, mi sembra che si tratti più di un fatto estetico che normativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.35 mi rimetto al parere espresso dall'Aula.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.55 presentato dal senatore Gubert ne comprendo lo spirito e comprendo anche le obiezioni che sono state sollevate dalla Commissione bilancio, in quanto prevedendo un allargamento dei membri della Commissione si determina un costo aggiuntivo. Credo però che l'obiettivo dell'emendamento non fosse quello di aggiungere quanto quello di qualificare i membri della Commissione con competenze particolari. Questo aspetto comunque può essere determinato in via autonoma da una oculata scelta effettuata dai Ministeri competenti a designare i membri. Invito allora il presentatore a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che impegni i Ministeri a presentare non dei burocrati ma degli esperti del settore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore, senatore Gubert, se accetta tale trasformazione del suo emendamento.

GUBERT. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, vorrei pregare il senatore Folloni di ripetere il suo parere sull'emendamento 3.5.

FOLLONI, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che il testo proposto con l'emendamento 3.5 sia migliorativo, tuttavia credo che le parole: «nonchè acquisizione di ogni altro elemento utile» aggiungano aspetti di discrezionalità sulla valutazione di quali elementi siano utili per disporre nuovi accertamenti. Quindi ho invitato i presentatori ad eliminare le suddette parole, nel qual caso il mio parere sarebbe favorevole, perchè, ripeto, il testo dell'emendamento è migliorativo.

PRESIDENTE. Ricordo che il presentatore aveva già accettato la proposta a cui ha fatto cenno il senatore Folloni. Mi permetto però di far notare che la lettura del testo diverrebbe faticosissima e c'è il rischio che la norma sia incomprensibile. Forse sarebbe più conveniente anticipare le ultime righe, così che l'inizio della lettera risulti il seguente: «c) Per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione è necessario acquisire elementi...». Mi sembra che questa formulazione sia in un migliore italiano; chiedo a tale proposito l'opinione del presentatore dell'emendamento 3.5.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, invito il senatore Folloni a riconsiderare la sua osservazione (che peraltro mi rendo conto ha un fondamento ed un obiettivo ben chiari) lasciando così intatta questa norma di chiusura che ha una funzione di raccordo per l'intera sistematicità dell'articolo. Altrimenti temo che sia necessario riformulare l'emendamento, anche con riferimento, signor Presidente, alla sua proposta.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, quando arriveremo alla votazione dell'emendamento 3.5 affronteremo compiutamente la questione.

Invito dunque la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, con le modifiche relative all'inciso che inizia con la parola «nonchè»: per questo dettaglio mi rimetto pienamente all'opinione dei relatori.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.6; sull'emendamento 3.8 è stato espresso un parere favorevole, ma tale emendamento è con-

dizionato alla soppressione dell'emendamento 3.17a, presentato dal senatore Cirami e quindi in qualche modo lo considero accantonato.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.9 nella nuova formulazione proposta dal relatore. Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, nel testo modificato e 3.14.

Esprimo parere contrario all'emendamento 3.15 e mi dichiaro invece favorevole agli emendamenti 3.16 e 3.17.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Toia: sull'emendamento 3.17 non mi risulta il parere del senatore Folloni. Lo invito pertanto ad esprimerlo.

FOLLONI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 3.17 ho un parere parzialmente difforme rispetto alla rappresentante del Governo ed al senatore Fassone. Capisco le preoccupazioni della senatrice Mazzuca Poggiolini e della Commissione speciale per l'infanzia, tuttavia intendo esprimere la mia personale convinzione.

Attraverso la ratifica della Convenzione dell'Aja vogliamo avviare un nuovo sistema di adozioni internazionali che abbia come principale obiettivo la tutela del supremo interesse del minore. Tutte le procedure, dunque, sono volte a fare in modo che gli operatori abbiano riguardo per tale finalità e solo in seconda istanza si dispongono le procedure per favorire il desiderio di accoglienza che una coppia di genitori manifesta nei confronti di un bambino.

Assunte tutte queste cautele, vorrei non immaginassimo che gli adottanti possano diventare i più pericolosi tutori dei bambini che intendono adottare. Le cautele ci sono e mi pare che si debba escludere che nel momento in cui la procedura di adozione raggiunge l'incontro fra nuovi genitori e bambino si debba vedere nei primi un punto di pericolo.

Se ci sono problemi, saranno i genitori stessi i primi a preoccuparsene.

Una volta che abbiamo seguito tutte le procedure nel modo più rigoroso, per verificare l'idoneità e per verificare che l'accoppiamento sia fatto non per un desiderio di possesso ma per una disponibilità all'accoglienza, mi pare che il luogo stesso dell'accoglienza sia la culla migliore per il bambino che viene adottato e dunque vada rimossa questa cultura del sospetto che in qualche modo di insinua con tale emendamento.

Pertanto inviterei la senatrice Mazzuca Poggiolini a considerare che questo è un elemento forte da valutare all'interno del nuovo provvedimento, e quindi invito i presentatori a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario a proseguire nella espressione dei pareri.

* TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Pur comprendendo queste ragioni, ribadisco il mio parere favorevole all'emendamento 3.17, per le cautele di salvaguardia espresse dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.17a spiace che qui non ci sia stata una adeguata presentazione da parte del proponente. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento presentato dal senatore Cirami per una ragione che cercherò di spiegare molto brevemente. Voglio apprezzare la lunga discussione che è stata fatta su questo punto in sede di Commissione, ma noi crediamo (esprimo il parere anche del ministro Livia Turco, impossibilitata ad essere oggi qui presente per una contestuale riunione alla Camera) che approvare questo articolo e prevedere che regioni e province autonome istituiscano un servizio vero e proprio per le adozioni internazionali voglia dire far impiantare un'attività complessa, articolata, con riferimenti anche internazionali che oggi le regioni nella stragrande maggioranza dei casi non sono in grado di avviare se non con un lungo lavoro preparatorio.

Il richiamo che è stato fatto è relativo alla possibilità per le regioni di essere punto di riferimento (le coppie aspiranti potrebbero appunto rivolgersi a questi enti locali) ma in realtà questo testo prevede che questi enti locali non siano un semplice punto di riferimento ma che svolgano tutte le funzioni previste dal comma 2 del precedente articolo 31, cioè quella lunga serie di funzioni molto articolate che abbiamo previsto per gli enti autorizzati.

Noi riteniamo dunque che si debba esprimere parere favorevole all'emendamento Cirami, soppressivo dell'articolo 31-*bis*, perchè riteniamo che questa attività così complessa e specialistica sia oggi svolta in modo sempre più competente, anche con questa legge lo sarà, dagli enti autorizzati e quindi riteniamo che non si sia ancora pronti per questo tipo di estensione di attività. Ripeto che questo comporta non solo una complessa disamina di tutti gli atti relativi alle domande di adozione, ma richiede anche dei contatti internazionali, una rete ramificata di riferimenti che questi enti hanno e che gli enti locali molto faticosamente dovrebbero ricostruire.

Dunque, nello spirito di tutta l'impostazione che il Governo ha dato a questa complessa materia sul piano dei servizi, esprimo parere favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 31-*bis*, cioè l'emendamento 3.17a. Se questo venisse approvato, l'emendamento 3.18 sarebbe precluso e occorrerebbe svolgere un'azione di raccordo perchè in altri articoli sono richiamati i servizi previsti dall'articolo 31-*bis*, che a questo punto non ci sarebbero più.

Esprimo parere contrario all'emendamento 3.19, mentre esprimo parere favorevole agli emendamenti 3.20, 3.21 e 3.22 nella nuova formulazione.

L'emendamento 3.24 si riferisce ad un problema di singolare e plurale (faccio presente che qui c'è un riferimento all'articolo 31-*bis*; si tratta di uno di quegli articoli che andrebbero ricordati), non ci sono questioni di merito.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento fa riferimento all'articolo 31-*bis*, sarebbe precluso se fosse approvato l'emendamento 3.17a.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.28.

PRESIDENTE. Ricordo che in caso di approvazione dell'emendamento 3.28, risulterebbero preclusi gli emendamenti 3.25, 3.176 e 3.27.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere contrario all'emendamento 3.29.

Sul 3.31 concordo con il parere del relatore Fassone: se l'emendamento verrà votato per parti separate, sono contraria alla prima parte e favorevole all'ultima parte.

PRESIDENTE. Ricordo che nel caso fosse respinta la prima parte dell'emendamento, la seconda parte e cioè: «Il rimpatrio deve aver luogo nel più breve tempo possibile, apprezzate le circostanze e le condizioni del minore» diventerebbe aggiuntiva al capoverso 3 dell'articolo 33.

Chiedo al riguardo una conferma al relatore.

FASSONE, *relatore*. E così: l'emendamento diventerebbe aggiuntivo al capoverso 3.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.30, 3.32, 3.33 e 3.34. Sull'emendamento 3.35 mi associo all'invito al ritiro espresso dal relatore Fassone; altrimenti il parere sarebbe contrario. Sono contraria all'emendamento 3.36 e favorevole al 3.37. Sul 3.38 – che risulterebbe precluso in caso di approvazione dell'emendamento 3.9 nel nuovo testo – esprimo comunque parere contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.40 e contrario sul 3.41, che sarebbe comunque precluso in caso di approvazione dell'emendamento 3.22. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48 e 3.49. Sono favorevole agli emendamenti 3.50 e 3.51; esprimo parere contrario sull'emendamento 3.52 e favorevole sul 3.53.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.55 il relatore ha avanzato la richiesta di ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Condivido questa richiesta e la sostengo perchè lo spirito di questo emendamento va salvaguardato e ribadito.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.56, 3.57, 3.58 e 3.59, preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento 3.60, sui cui esprimo parere favorevole.

Sull'emendamento 3.61, il Governo esprime parere contrario, pur comprendendone lo spirito positivo, per le stesse motivazioni espresse dal relatore. Dovrebbe essere riformulato perchè nel testo attuale diven-

terebbe penalizzante, anche se – ripeto – lo spirito è positivo. Quindi ribadisco il parere contrario sull'emendamento così com'è.

Il parere è invece favorevole sull'emendamento 3.62, come anche sull'emendamento 3.63, che propone solo una correzione formale.

Anche il Governo invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.64; diversamente esprime parere contrario.

Sull'emendamento 3.64a, a seguito della correzione apportata, il Governo esprime parere favorevole. Sull'emendamento 3.65, qualora non venisse precluso dalla votazione dell'emendamento 3.21, il parere sarebbe contrario. Il Governo si dichiara inoltre favorevole all'emendamento 3.65a nella nuova formulazione, mentre è contrario all'emendamento 3.66, ma favorevole all'emendamento 3.67. Il parere è contrario anche sull'emendamento 3.68, come anche sull'emendamento 3.69, qualora quest'ultimo non venisse precluso dalla votazione dell'emendamento 3.22.

Il Governo esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 3.70 e 3.71, mentre per quanto riguarda l'emendamento 3.72, ritengo che vi sia un problema di formulazione linguistica.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, se mi consente, vorrei segnalare che nel testo dell'emendamento 3.72, per un errore materiale, si parla di «cooperazioni» (termine che in questo contesto non ha alcun senso), anziché di «cooperazione». Peraltro, l'emendamento ripristina il testo presentato dal Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.72, mi rimetto all'Aula, poichè lo spirito è positivo ma la formulazione carica gli enti di un'ulteriore funzione.

Il Governo si dichiara infine contrario all'emendamento 3.73, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100.

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Intervengo solo per dichiarare il mio voto contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 3.2 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

Chiedo ai proponenti dell'emendamento 3.5 se accolgono l'invito ad introdurre nel testo la modifica loro suggerita.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, credo di dover convenire con chi l'ha preceduta nel considerare indaginosa la lettura generale della norma in esame, qualora venisse privata della congiunzione «nonchè». Ugualmente, avendo verificato il testo, anche la soluzione proposta dal presidente Rognoni, non credo sia accettabile.

Quindi io insisterei per la votazione dell'emendamento 3.5 così com'è, pur rendendomi conto del fondamento delle preoccupazioni rappresentate dal relatore Folloni.

PRESIDENTE. Senatore Folloni, lei mantiene il parere contrario?

FOLLONI, *relatore*. Signora Presidente, io avevo espresso parere favorevole con l'esclusione di un breve periodo. In questo caso, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Il parere del Governo è cambiato?

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signora Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto con riferimento a questo emendamento 3.6, che è ovviamente un voto favorevole, visto che l'emendamento è da me proposto. Volevo richiamare all'attenzione dell'Aula la necessità, per i cittadini che si rivolgono al tribunale per i minorenni, di avere dal tribunale stesso una risposta in tempi certi e definiti. Ora, il tribunale può non essere in condizione di ottemperare a tale bisogno e a tale diritto dei cittadini perchè parte del procedimento è affidato a soggetti terzi che devono sì adempiere ai loro compiti in tempi definiti, ma tempi che non hanno il carattere della perentorietà. Quindi questo emendamento mira a procurare che in un tempo certo e osservato da parte del tribunale per i minorenni venga dato avvio concreto al procedimento di adozione e che poi il tribunale per i minorenni si faccia carico di «recuperare le relazioni» dai preposti enti locali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.7 è stato ritirato.

Senatore Caruso Antonino, lei acconsente a votare l'emendamento 3.8 dopo il 3.17a? Ricordo infatti che i relatori hanno espresso parere favorevole all'emendamento 3.8, ma hanno chiesto di accantonarlo e di metterlo in votazione, appunto, dopo l'emendamento 3.17a.

CARUSO Antonino. Sì, signora Presidente, acconsento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 3.9, risultante da una nuova formulazione del relatore accolta dal presentatore.

CORTELLONI, *segretario*:

Al comma 1, nell'articolo 31 richiamato, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste dal comma 2, alle lettere b), d), e), f) h)».

3.9 (Nuovo testo)

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ,
MELONI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori, così come riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, con la soppressione della parola: «successivamente».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, volevo svolgere una dichiarazione di voto contraria a questo emendamento e non perchè non capisca le

preoccupazioni che lo originano; però esiste già una norma che consente in casi estremi ai servizi sociali di provvedere con interventi specifici. Istituzionalizzare il fatto che i servizi sociali abbiano sempre una sorta di tutela sulla famiglia mi sembra non congruo con la valorizzazione che vorremmo realizzare della famiglia stessa. Laddove esistono dei casi patologici già attualmente per le normali famiglie italiane, così come per quelle che adottano, c'è la possibilità di provvedere sostituendo le funzioni del padre e della madre, ma laddove questo non accade, perchè istituire una sorta di famiglia tutelata dal servizio sociale? Mi sembra una soluzione decisamente poco confacente ed esprimo quindi voto contrario su questo emendamento.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signora Presidente, forse, aderendo all'invito del relatore Folloni ritirerò l'emendamento, però vorrei spendere qualche istante per dire che se ci fossero casi così patologici il bambino non verrebbe dato in adozione. Purtroppo mentre la teoria di quanto esprimeva il senatore Folloni è giusta, la pratica è diversa, perchè la migliore famiglia che accoglie questo minore in adozione straniera può subire dei traumi o subire qualcosa di estremamente lesivo, anche a livello psicologico. Sono personalmente a conoscenza di casi di famiglie ultramotivate nelle quali è poi subentrato un esaurimento nervoso della madre, la quale non aveva valutato abbastanza l'impatto del bambino che arrivava in casa. In un caso come quello da me appena citato la tutela del minore non c'è più, perchè è dato alla famiglia, che è in grave difficoltà e che di solito non la riconosce, di chiedere questo sostegno, mentre il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di una responsabilità della struttura pubblica sempre e comunque a favore del minore, anche prevedendo ciò che può avvenire. Eliminare «su richiesta degli adottanti» non significa inserire una tutela, un peso dei servizi nella famiglia, ma non abbandonare il minore una volta dato in adozione.

Chiedo al relatore Folloni di riconsiderare il suo parere negativo. Qualora lo confermasse, con grande dispiacere, mediterei se trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Folloni, ha cambiato parere riguardo l'emendamento 3.17, a firma della senatrice Mazzuca Poggiolini?

FOLLONI, *relatore*. Signora Presidente, no, ho esposto prima le ragioni per le quali invitavo ad un ritiro e le mie osservazioni rimangono. Qualora la senatrice intendesse mantenerlo, sarebbe l'Aula a decidere.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, insiste per il mantenimento del suo emendamento?

MAZZUCA POGGIOLINI. Sì, signora Presidente, mi sembra ci siano anche delle buone ragioni.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, intervergo per annunciare il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale, per tutte le considerazioni, alle quali adesivamente mi riporto, già svolte dal senatore Gubert.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signora Presidente, desidero annunciare il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, sia perchè aderisco alle considerazioni svolte dal senatore Gubert, sia perchè, ove mai si creasse una patologia all'interno del gruppo familiare, sarà certamente interesse degli stessi genitori richiedere l'assistenza. Intendiamo evitare una presenza oppressiva, una ingerenza nell'ambito familiare costante e per legge, di enti che devono agire solo nel caso in cui si dovesse verificare una patologia nell'inserimento familiare. In tal caso, sarebbe ovviamente interesse del gruppo familiare evitarla e quindi rivolgersi all'esterno.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signora Presidente, sono convinta delle ottime intenzioni della senatrice Mazzuca Poggiolini nel proporre questo emendamento. I suoi scrupoli hanno sicuramente un fondamento, tuttavia ritengo che nella situazione che si va prefigurando nell'emendamento, vi sia stato, perchè c'è stato, uno *screening* approfondito della idoneità dei genitori che si accingono all'adozione. Abbiamo dunque già un elemento. È vero, possono subentrare delle situazioni di difficoltà successive rispetto alle quali ritengo possano comunque intervenire quegli strumenti di sostegno che riguardano in generale i minori. A questo punto ci troviamo di fronte a bambini inseriti in una famiglia che godranno di un trattamento di sostegno, di cui auspichiamo che tutti i bambini, inseriti in famiglie nelle quali possono sopravvenire delle difficoltà, possano disporre. Non vorrei che questa disposizione che elimina la richiesta degli adottanti poi esponga le famiglie adottive a una forma di controllo qualche volta lesiva anche dell'intimità della famiglia stessa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.17, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17a.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signora Presidente, vorrei fare mio questo emendamento aggiungendo la firma e vorrei chiedere all'Aula di votarlo perchè mi sembra molto importante, richiamandomi alle dichiarazioni svolte poc'anzi dal Governo e all'importanza di tutto l'impianto di questo provvedimento di ratifica, che attribuisce alla Commissione centrale dei poteri anche estremamente delicati di rapporto con gli Stati stranieri. Mi sembra molto importante che non venga lesa questa unicità, questa impostazione estremamente seria ed efficace con una forma di alternatività che non vedo giustificata. Pertanto, faccio mio l'emendamento e chiedo all'Aula il voto favorevole.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signora Presidente, vorrei anzitutto precisare che la preoccupazione espressa dalla senatrice Mazzuca che la Commissione centrale non possa operare è assolutamente priva di qualsiasi fondamento perchè qui non si esautora affatto la Commissione centrale, la quale anche in questi casi svolgerà pienamente, con pienezza di poteri e di compiti, le sue funzioni. Quello che invece si farebbe, quello che l'articolo 31-*bis* prevede, è che le regioni «possono», non devono – è una facoltà che è rimessa alla decisione della singola regione, della singola provincia autonoma – istituire o meno un servizio perchè svolga i compiti che altrimenti svolgono gli enti autorizzati.

Orbene, per me personalmente l'articolo 31-*bis* è di estrema importanza perchè proprio per le minoranze linguistiche vi sono altre esigenze che non sono coperte dalle associazioni autorizzate di carattere nazionale. Proprio per questo sono dell'avviso che sia utile lasciare tale possibilità, che altro non è se non possibilità; non è obbligatorio però chi vuole potrà istituire questo servizio, chi non lo vuole non lo farà, quindi si aggiunge un qualcosa di più in questo campo molto delicato. Sono pertanto dell'avviso che l'emendamento 3.17a del senatore Cirami vada respinto e chiedo a tutti i senatori aiuto in tal senso.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, io credo che la collega Mazzuca Poggiolini sia caduta in equivoco nel commentare questo

emendamento il quale per nulla si riferisce alla Commissione e all'autorità della Commissione, che non è revocata in dubbio da alcuno. L'articolo 31-*bis*, torno a ripetere e a raccomandare alla forte attenzione dei colleghi ed in particolare di quelli della Sinistra democratica, frutto di grande discussione nelle Commissioni riunite, ha inteso eseguire questa operazione: affiancare agli enti autorizzati previsti dalla legge che hanno il compito di assistere i coniugi nel procedimento di adozione un servizio pubblico. In altre parole, l'articolo 31-*bis* ha previsto la possibilità – badate bene, non l'obbligatorietà – per quelle regioni o per quelle province autonome che intendano rendersi sensibili nell'ambito del proprio programma politico e di amministrazione al problema dell'adozione, al fine di promuovere e organizzare con proprie risorse – che oggi alle regioni non mancano, malgrado le proteste elevate dal Ministro degli esteri, anche all'estero, con rappresentanze paraconsolari nei paesi stranieri – e di istituire, ripeto, con proprie risorse, dei servizi qualificati esattamente secondo i requisiti previsti dalla legge per gli enti autorizzati.

Credo che in un settore delicato e che coinvolge la vita dei cittadini come quello delle adozioni, rinunciare alla possibilità che vi sia un intervento pubblico sia estremamente problematico.

Inoltre, a mio modo di vedere, l'importanza di questa norma dovrebbe determinare la necessità di verificare chi è contro e chi è a favore e quindi la richiesta del voto elettronico. Ed è solo per un senso di responsabilità, con riferimento alla scarsa presenza in quest'Aula dei senatori appartenenti alla maggioranza...

BARBIERI. Di tutti i senatori!

CARUSO Antonino. Senatrice Barbieri, se si desidera effettuare una verifica posso chiedere che sull'emendamento 3.17a si proceda mediante votazione elettronica e allora vedremo se nell'Aula del Senato in questo momento è garantito quel numero legale che deve essere assicurato dalla maggioranza di questa Camera e non dalla sua minoranza!

Pertanto, al di là e al di sopra di ogni polemica, perchè la politica a favore dei bambini deve essere al di sopra di tutto, mi limito e raccomando all'Aula una riconsiderazione dell'emendamento 3.17a affinché esso venga respinto.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, non comprendo il senso dell'opposizione del Governo e degli altri colleghi. Infatti, non credo che le facoltà date a regioni e province autonome possano determinare una diminuzione delle opportunità per un corretto rapporto tra adottanti e adottato. Può essere utile facilitarle in certe situazioni, nelle quali per ragioni di lingua, le comunicazioni tra adottanti e adottati sono complesse. A questo proposito il collega Pinggera ha accennato alle minoranze etniche sul territorio nazionale; possono esserci stati dei casi in cui l'attività del-

le singole associazioni può essere risultata carente; ritengo che si tratti di un sostegno iniziale che stabilisce un più facile rapporto sia tra le organizzazioni e l'ente pubblico, sia tra quest'ultimo e i singoli attraverso degli uffici decentrati. Si potrebbe pensare ad uffici decentrati nell'ambito di istituzioni quali ad esempio le prefetture, ma io penso che sia invece più utile una struttura collocata nell'ambito delle regioni e delle province autonome, struttura del resto facoltativa. Quindi sinceramente non comprendo questo accanimento contro la soluzione proposta dalla Commissione, lo trovo fuori luogo e quindi sono anch'io contrario all'emendamento 3.17a.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.17a, presentato dal senatore Cirami, a cui la senatrice Mazzuca Poggiolini ha aggiunto la sua firma.

È approvato.

CARUSO Antonino. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, che era stato accantonato. Ricordo che, stante l'avvenuta votazione, risultano precluse le parole «ovvero a un Servizio di cui all'articolo 31-bis», in quanto tale articolo è stato soppresso.

È approvato.

Sempre a seguito della votazione dell'emendamento 3.17a, risulta precluso l'emendamento 3.18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19; ricordo che sono precluse le parole: «ed i Servizi di cui all'articolo 31-bis», per la ragione suddetta. Analogamente risultano preclusi i riferimenti all'articolo 31-bis soppresso, contenuti in tutti i successivi emendamenti.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale all'emendamento 3.19. Non voglio avere lo scrupolo che il relatore, ed il Governo di conseguenza, abbiano male inteso: con l'emendamento in esame non si propone di disperdere i fascicoli, gli atti e i documenti pertinenti le procedure di adozione, ma

conformemente alla sensibilità che si sta progressivamente instaurando nel nostro paese dopo l'entrata in vigore della legge sulla *privacy*, trattandosi di documenti estremamente ricchi di dati e di contenuti di carattere estremamente intimo per le persone, si vuole far sì che gli stessi debbano essere mantenuti protetti. L'emendamento in questione affida quindi tale responsabilità ad un servizio da istituirsi da parte della Commissione, supponendo che l'esaurimento della procedura di adozione possa far scadere il livello di attenzione nella custodia e nella tutela di questi atti e documenti da parte degli enti autorizzati, che sono dei soggetti privati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20 presentato dal relatore Fassone.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dal relatore Fassone.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22, nel nuovo testo proposto dal relatore e accolto dai presentatori. Invito il senatore segretario a darne lettura.

CORTELLONI, *segretario*.

Al comma 1, nell'articolo 32, dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione».

3.22 (Nuovo testo)

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ,
MELONI

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul nuovo testo dell'emendamento 3.22 di cui è stata data testè lettura.

FOLLONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signora Presidente, esprimo analogo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.22, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori, così come riformulato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.23 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.24, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, ricordando che si intendono preclusi i riferimenti all'articolo 31-*bis* che è stato soppresso.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.25.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente, avevo proposto l'accantonamento dell'emendamento 3.25 per consentire di votare prima l'emendamento 3.28, che ritengo preferibile e che, se approvato, precluderebbe l'emendamento 3.25.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.28, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

È quindi precluso l'emendamento 3.25 e sono assorbiti gli emendamenti 3.17b e 3.27.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.29.

PINGGERA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. È stato formulato un invito al ritiro dell'emendamento 3.31, altrimenti devo intendere che c'è un parere contrario del Governo. Si è discusso se mantenere soltanto le ultime tre righe.

CARUSO Antonino. Insisto per votare l'emendamento così com'è.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.31, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.30, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.32.

CENTARO. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento e lo ritiro. Faccio presente, tuttavia, ai relatori che il secondo

comma dell'articolo 34 va coordinato con la lettera *l*) dell'articolo 31 che prevede questa assistenza su richiesta degli adottanti. Va comunque mantenuto l'obbligo di riferire al tribunale per i minorenni sempre contenuto nel secondo comma.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.33.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Invito il Governo e i relatori a rileggere con attenzione l'emendamento con riferimento soprattutto alla prima parte di esso relativa alla riformulazione del comma 2.

FASSONE, *relatore*. Il comma 2 proposto è identico al comma 3 esistente e il comma 3 dell'emendamento, a sua volta, è identico al comma 2 dell'articolo. Mi sembra migliore la sequenza del testo, perchè la cittadinanza si acquista dopo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.33, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.34, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Sia il relatore che il Governo hanno invitato a ritirare l'emendamento 3.35.

CARUSO Antonino. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.36, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.37, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 3.38 è precluso dall'approvazione dell'emendamento precedente.

PINGGERA. È esatto.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.39 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 3.40, presentato dal relatore Fassone.

È approvato.

Gli emendamenti 3.41 e 3.42 sono preclusi.
C'è un invito al ritiro per quanto riguarda l'emendamento 3.43.

CARUSO Antonino. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.44 è precluso.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.45.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, vorrei riformulare l'emendamento sostituendo alla parola «quattro» l'altra «due».

PRESIDENTE. Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento così riformulato.

FASSONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto all'Aula.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Capisco la preoccupazione del senatore Caruso circa facili aggiramenti della norma, però la previsione di un soggiorno continuativo vuol dire che per due anni non si può andare neppure in ferie. È già sufficiente la previsione del soggiorno, per cui credo superfluo aggiungere la parola «continuativamente».

PRESIDENTE. Senatore Gubert, mi permetto di rassicurarla: a volte anche il buon senso ha qualche valida ragione.

Metto ai voti l'emendamento 3.45, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, così come riformulato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.46.

GUBERT. Avrei voluto ritirare l'emendamento 3.46 e aggiungere la mia firma all'emendamento 3.47, ma credo che entrambi risultino preclusi dalla votazione testè avvenuta.

PRESIDENTE. Ha ragione senatore Gubert, perchè avendo approvato il 3.45 con la modifica da quattro a due anni, entrambi gli emendamenti che seguono 3.46 e 3.47 risultano preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.48.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.48, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.49, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.50 è precluso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 3.13.

Metto ai voti l'emendamento 3.51, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.52, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.53.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Premetto di essere d'accordo sull'emendamento del relatore Fassone, che quindi registra il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale. Vorrei chiedere al relatore se non ritiene però di sostituire le ultime parole del testo e cioè «di altre amministrazioni pubbliche» con la dizione che ritengo più felice contenuta nell'emendamento 3.60 e cioè: «o di altre amministrazioni dalla stessa designate». Questa modifica a mio avviso serve a non lasciare appeso il concetto.

FASSONE, *relatore*. Accolgo la proposta del senatore Caruso.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, poichè se venisse approvato questo emendamento decadrebbe il successivo 3.55 e avendo io accettato la richiesta di trasformarlo in ordine del giorno, chiederei di considerare l'ordine del giorno contestualmente all'emendamento 3.53.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, anzitutto noi mettiamo in votazione l'emendamento 3.53. Siccome lei ha acconsentito a trasformare l'emendamento 3.55 in un ordine del giorno, quando arriveremo a quel punto chiederemo l'opinione del relatore.

Metto ai voti l'emendamento 3.53, presentato dal relatore Fassone, nel nuovo testo.

È approvato.

A seguito di tale votazione sono preclusi gli emendamenti 3.54 (comunque ritirato), 3.56, 3.57, 3.58, 3.59 e 3.60.

L'emendamento 3.55 è invece stato trasformato nel seguente ordine del giorno:

«In sede di discussione della legge di ratifica ed esecuzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29 maggio 1993

il Senato

impegna il Governo

a che nella nomina di proprie competenze dei componenti della Commissione prevista all'articolo 3, nel richiamato articolo 38, sia garantita la presenza di esperti in materia di psicologia, sociologia, antropologia culturale, assistenza sociale, diritto e altre discipline rilevanti ai fini delle valutazioni che la Commissione è chiamata ad esprimere».

9.130-160-445-1697-2545.2

GUBERT

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

FOLLONI, *relatore*. Sono favorevole.

FASSONE, *relatore*. Anch'io esprimo parere favorevole.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole all'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.61.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signora Presidente, accolgo i rilievi giustissimi espressi dal relatore sulla parola «annualmente», che veramente potrebbe mettere in difficoltà l'amministrazione rispetto all'operatività e alla legittimità operativa degli enti e delle associazioni autorizzati. Pertanto, proporrei di sopprimere il secondo periodo, mantenendo la prima parte, fino alle parole: «della revoca dell'autorizzazione», modificando il tipo di verifica periodica da annuale a triennale; di conseguenza sostituirei la parola: «annualmente» con l'altra «triennalmente».

FASSONE. *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 3.61 nella nuova formulazione non fa altro che riproporre il contenuto della lettera c), aggiungendo unicamente il concetto della verifica. Sugerirei ai proponenti la seguente formulazione. Dopo le parole: «vigila sul loro operato» propongo di sostituire le parole: «e, compie annualmente una verifica» con le seguenti: «, lo verifica almeno ogni tre anni». Il resto, fino alla fine dell'emendamento, resterebbe inalterato.

PRESIDENTE. I proponenti accolgono il suggerimento del relatore?

MAZZUCA POGGIOLINI. Sì, signora Presidente.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signora Presidente, a mio parere gli emendamenti 3.57 e 3.58 non sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 3.53, poiché si riferiscono ad un testo identico nella precedente formulazione recepito dall'emendamento 3.53.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, quello è un nuovo articolo che è stato approvato.

CENTARO. Sì, ma la sostanza è identica a quella del precedente articolato.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, avrebbe dovuto riformulare dei subemendamenti a quel nuovo articolo. Mi dispiace.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.61, nel testo modificato.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.61, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori, nel testo da ultimo modificato secondo la proposta del relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.62, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, con la correzione formale indicata dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.63, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, con la correzione formale indicata dal relatore.

È approvato.

I presentatori dell'emendamento 3.64 accolgono l'invito che è stato loro rivolto a ritirarlo?

CARUSO Antonino. Signora Presidente, l'emendamento 3.64 da noi presentato ha come sua logica la funzione di complemento di altro emendamento che è stato respinto dall'Aula; mi riferisco all'emendamento 3.19, nella cui sorte mi è sembrato di capire che vi sia qualche respicenza da parte dei colleghi. Quindi, chiedendo il suo aiuto, signora Presidente, per verificare se la mia richiesta sia proceduralmente corretta, trasformerei nel seguente ordine del giorno l'emendamento 3.64, premettendo ad esso il testo dell'emendamento 3.19:

«Il Senato impegna il Governo a far sì che la Commissione di cui all'articolo 38 istituisca e conservi un archivio delle procedure di adozione internazionale contenente tutti gli atti e le informazioni relative alle stesse, disponendo che gli enti autorizzati, esaurito quanto previsto dall'articolo 31 e comunque dopo il completamento degli incarichi loro assegnati, trasmettano alla medesima Commissione i fascicoli relativi alle procedure di adozione di cui hanno curato lo svolgimento, senza trarre copia degli stessi, in tutto o in parte, e senza procedere al trattamento dei dati negli stessi contenuti».

9.130-160-445-1697-2545.3 (già em. 3.64)

CARUSO Antonino

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

FASSONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del relatore Folloni è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento 3.64a. Invito il senatore segretario a darne lettura.

PASSIGLI, *segretario*.

«Al comma 1, nell'articolo 39 richiamato, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

1-bis) per le attività di informazione e formazione, la Commissione collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.64a, nel nuovo testo, presentato dal relatore Folloni.

È approvato.

L'emendamento 3.65 è precluso. Accantoniamo momentaneamente la votazione dell'emendamento 3.65a.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.66.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signora Presidente, vorrei chiedere soltanto una rassicurazione ai relatori e al Governo che tutte quelle iniziative squisitamente giudiziarie relative al reato di sottrazione di minore e quant'altro da perseguirsi anche in rapporto con l'estero, proprio per le parti relative ai reati di sottrazione di minore, quindi non alle procedure relative alle adozioni, possano essere assunte dall'istituenda nuova commissione. Altrimenti, non capisco il parere contrario in rapporto a quello che è un reato specifico di cui oggi ha competenza un organismo istituito *ad hoc* presso il Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, intende replicare?

FASSONE, *relatore*. Sì, chiarendo che, se si tratta di reati, la Commissione, come pubblico ufficiale, ha già l'obbligo legale di segnalarli all'autorità deputata a perseguirli; quindi mi sembra che l'obiettivo sia già raggiunto.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 3.66.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.67, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.65a (nuovo testo).

FOLLONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI, *relatore*. Signora Presidente, per ragioni di coordinamento, essendo stato approvato l'emendamento 3.17a, ritengo vadano tolte, da questo emendamento 3.65a (nuovo testo), le parole: «o del Servizio di cui all'articolo 31-*bis*».

PRESIDENTE. Sì, senatore Folloni, avevamo già precisato che in tutti gli emendamenti le parole riferentisi all'articolo soppresso non hanno più ragione di esistere. Ad ogni modo la ringrazio per aver richiamato nuovamente la nostra attenzione su questo.

Metto ai voti l'emendamento 3.65a (nuovo testo), presentato dal relatore Folloni, con la preclusione testè richiamata.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.68, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Gubert, l'emendamento 3.69 credo sia precluso.

GUBERT. Perché precluso, signora Presidente? Non credo.

PRESIDENTE. Precluso dalla votazione dell'emendamento 3.22.

GUBERT. Io non credo che sia preclusa la delega di una competenza come questa.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, gli uffici mi avevano segnalato che questo emendamento era precluso; ad ogni modo, essendo una materia abbastanza opinabile, lei svolga la sua dichiarazione di voto e poi metteremo in votazione l'emendamento stesso.

GUBERT. Grazie, signora Presidente.

Io credo che, in una riforma dello Stato, possa essere previsto che in casi particolari possa esservi una delega per compiti la cui ragione di centralità sta nella difficoltà di coordinare le procedure. Del resto, siamo all'interno dell'Unione europea, in cui tra poco si avrà un'unica cittadi-

nanza europea e qui si tratta di rapporti tra vicini, magari tra parenti: complicare la procedura, costringere questi interessati ad avere rapporti, ripeto, con le capitali, con Vienna e con Roma, anzichè risolvere la questione tra Innsbruck e Bolzano mi sembra privo di ragionevolezza.

Comunque io ribadisco il mio voto favorevole a questo emendamento.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, mi spiace contraddire il collega Gubert, ma Alleanza nazionale non voterà a favore di questo emendamento, pur comprendendo e condividendo le finalità a cui l'emendamento stesso sottende. E non voterà a favore di questo emendamento soprattutto per la genericità della terminologia usata, con particolare riferimento alle parole: «le funzioni attribuite allo Stato».

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole a questo emendamento e per chiedere al collega Gubert di potervi apporre la mia firma. Effettivamente è un passo in avanti verso l'Europa unita anche in questa materia. Forse questa è pure una delle materie nelle quali passi di questo genere dovremmo fare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.69, presentato dai senatori Gubert e Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.70, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.71, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori, nel quale deve leggersi: «regione» anzichè «ragione».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.72 sul quale il relatore ha espresso un invito al ritiro. Senatrice Mazzuca Poggiolini, intende mantenerlo?

MAZZUCA POGGIOLINI. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.72, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.73, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.74, presentato dal relatore Fassone.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal relatore Fassone.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signora Presidente, volevo soltanto chiedere al Governo di riconsiderare rispetto al comma 3 dell'articolo 33, che praticamente reputa che il bambino sia un pacco, nel senso che...

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, ci troviamo in sede di dichiarazione di voto, quindi la prego di esprimere il suo voto.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signora Presidente, esprimo voto favorevole purchè il Governo preveda in sede regolamentare una qualche iniziativa che dia responsabilità al nostro Stato rispetto a quei bambini che vengono rinviiati indietro. Questo affinchè la preoccupazione non sia soltanto di carattere economico (che il viaggio di ritorno venga pagato da chi indebitamente ha cercato di farlo entrare in Italia), ma sia più ampia, così da essere indirizzata ad avvisare le autorità affinchè si correlino con quelle del paese di provenienza, impedendo che ciò accada di nuovo.

PRESIDENTE. Sottosegretario Toia, intende aggiungere qualcosa su quanto appena detto dalla senatrice Mazzuca Poggiolini?

* TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sì, signora Presidente. Vorrei solo assicurare la senatrice Mazzuca Poggiolini: visto

che non accettando il suo emendamento può essere sfuggita in qualche modo una possibilità di migliorare questa parte della complessa procedura, in sede regolamentare, nella prassi che si istituirà, per quanto riguarda gli Esteri ricorremo ai suoi suggerimenti e sicuramente recupereremo il senso del suo emendamento non approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Dopo le modifiche apportate all'articolo 3 si intende che si procederà ai coordinamenti necessari.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l*) è inserita la seguente:

«*l-bis*) le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, alla lettera l-bis) sostituire le parole: «le spese sostenute», con le altre: «il 50 per cento delle spese sostenute».

4.1

IL RELATORE Fassone

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signora Presidente esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, chiedo scusa ai colleghi se abuso forse del tempo che mi è consentito, ma credo che su questo emendamento una riflessione sia necessaria. L'Aula ha già accolto un altro emendamento del relatore che ha soppresso un parte dell'articolo

39-*quater*, cioè quella parte in cui le Commissioni avevano faticosamente convenuto che per almeno uno dei due coniugi che si reca e permane all'estero, a volte per tempo cospicuo, fosse assicurata la retribuzione durante il congedo per un periodo massimo di tre mesi. Ripeto, l'Aula ha accolto l'emendamento soppressivo di tale opportunità, proposto dal relatore Fassone; ora, sempre l'Aula si appresta ad esaminare un altro emendamento sfavorevole, me lo consentirete, alle tasche dei cittadini che desiderano accedere all'adozione. Credo che la deducibilità fiscale del 100 per cento delle spese sostenute da qualche migliaio di cittadini in nome di un proposito che non può non essere condivisibile sia tutto sommato di doverosa accogliibilità da parte del nostro Ministro delle finanze, da parte del nostro Stato.

Annuncio pertanto il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore Fassone.

È approvato.

CARUSO Antonino. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Sono soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

4.0.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono sostituiti dai seguenti:

“2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.

3. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni con un unico atto o con atti successivi”».

4.0.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“3. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni con atto unico o con atti successivi. L'età degli adottanti, in tali casi o qualora gli stessi già abbiano figli naturali, deve superare di almeno diciotto e di non più di cinquanta anni l'età del maggiore degli adottandi”».

4.0.3 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“3. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni con atto unico o con atti successivi. L'età degli adottanti, in tali casi o qualora gli stessi già abbiano figli naturali, deve superare di almeno diciotto anni l'età del maggiore degli adottandi”».

4.0.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“3. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni con atto unico o con atti successivi. L'età degli adottanti, deve in tali casi superare di almeno diciotto anni l'età del maggiore degli adottandi”».

4.0.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Il senatore Caruso Antonino ha presentato gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5. Essi riguardano l'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sull'età degli adottanti e dell'adottando. Si tratta di una disposizione di carattere generale, comune a tutte le specie di adozione e non esclusiva della adozione internazionale.

Come appare dalla lettera del 2 settembre 1997, con la quale la Presidenza del Senato ha risolto il conflitto di competenza relativo ai disegni di legge in discussione, e come discende dalla conseguente proposta di stralcio che le Commissioni riunite avanzano per quelle parti dei provvedimenti che non confluiscono nel testo unificato, oggetto dell'esame dell'Assemblea è la sola disciplina della adozione di minori stranieri. La riforma dell'adozione, infatti, appartiene alla competenza esclusiva della 2^a Commissione, che ha al proprio ordine del giorno i disegni di legge relativi.

Pur riguardando l'adozione, gli emendamenti del senatore Caruso sono estranei alla specifica materia in discussione e come tali dovrebbero essere dichiarati inammissibili, se il presentatore non li ritirasse.

Senatore Caruso, intende ritirare i suoi emendamenti?

CARUSO Antonino. Certamente no, signora Presidente. Non condido alcune delle considerazioni che sono state svolte; non si può intervenire sull'adozione internazionale senza contemporaneamente intervenire anche su quelle norme di carattere generale che influenzano l'adozione internazionale.

Presidenza del presidente MANCINO

(Segue CARUSO Antonino). La norma su cui ho accentrato la mia attenzione con questi emendamenti, che sono ritenuti a torto inammissibili, è la norma principale, quella cioè che determina i requisiti oggettivi

e soggettivi dei coniugi aspiranti all'adozione. Le parti che io propongo di modificare sono quelle relative ad uno dei due limiti di età. anche se ho proposto alla competenza dei colleghi senatori tutte le eventualità possibili, facendo riferimento e considerazione, come già ho avuto occasione di dire nel corso della discussione generale, alla perfetta ed appropriata linea che ha segnato sul punto la Corte costituzionale con due successivi interventi che non a caso riguardano proprio adozioni internazionali. Se i colleghi senatori avranno la bontà di leggere il fascicolo di documentazione diligentemente compilato dagli uffici troveranno i testi di queste pronunce della Corte costituzionale. Ora, a me sembra che il riparo della inammissibilità non sia sufficiente per togliere le castagne dal fuoco all'Aula del Senato se quest'ultima non ritiene di voler affrontare un problema di microchirurgia legislativa, qual è quello di stabilire che i coniugi possano accedere all'adozione anche se hanno superato quel limite di età che è oggi incongruamente mantenuto dalla legge n. 184 del 1983.

Per questa ragione non intendo ritirare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4 da noi presentati che a mio modo di vedere sono ammissibili e da condividere da parte dei colleghi.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, dopo le sue dichiarazioni non posso che confermare l'atteggiamento che era già stato preannunciato e quindi dichiarare inammissibili gli emendamenti aggiuntivi da lei presentati insieme ad altri colleghi.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:

«Agli stranieri stabilmente residenti in paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge.».

2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato.».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Secondo le decisioni assunte in sede di Conferenza dei Capigruppo, a questo punto dovrei procedere alla discussione e alla votazione delle dimissioni presentate dal senatore Gnutti. Se non c'è ritardo nella discussione e nella votazione degli articoli successivi e soprattutto dei relativi emendamenti potremmo procedere immediatamente. Tuttavia, dal momento che la discussione su tali dimissioni dovrà concludersi con una votazione – in quanto si tratta di un argomento all'ordine del giorno ormai da tempo e dobbiamo quindi chiedere all'Aula di pronunciarsi nel merito – e trattandosi appunto di votazioni che riguardano persone è necessaria la presenza dei colleghi in Aula, prego i colleghi di garantirla.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. – 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c) è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a tre milioni di lire.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

3. Coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'articolo 72-bis richiamato, al capoverso 1, dopo le parole: «prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c)» sostituire le parole: «è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a tre milioni» con le altre: «è soggetto alla sanzione amministrativa da due a venti milioni; nel caso di recidiva la sanzione è triplicata».

6.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 72-bis richiamato, capoverso 1, sostituire le parole: «tre milioni» con le altre: «dieci milioni».

6.2

GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 72-bis richiamato, sostituire il capoverso 2 con il seguente: «La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è raddoppiata se la trasgressione di cui al comma 1 è commessa in forma associata».

6.3 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 72-bis richiamato, sopprimere il capoverso 3.

6.4 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, nell'articolo 72-bis richiamato, al capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 2 e comma 4,».

6.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO, PEDRIZZI, BATTAGLIA, PELLICINI, DEMASI, BONATESTA, PONTONE

Al comma 1, nell'articolo 72-bis richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole: «con pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo» con le seguenti: «le sanzioni amministrative diminuite alla metà».

6.6 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 6.1 tende ad alleggerire il sistema sanzionatorio penale senza però abolire la sanzione: la sanzione penale prevista verrebbe infatti trasformata in amministrativa che però in questo caso verrebbe elevata. Sono infatti dell'avviso che sia sbagliato introdurre sempre e continuamente nuovi reati e che, al contrario, il sistema penale dovrebbe essere sfolto e non appesantito. Per queste ragioni, propongo la trasformazione di quanto previsto come sanzione penale in sanzione amministrativa. Questo è il senso dei nostri emendamenti che per il resto si danno per illustrati.

GUBERT. Signor Presidente, ritengo che una sanzione fino a tre milioni di lire sia troppo limitata per costituire una qualche forma di dissuasione nei confronti di chi vuole stravolgere o lucrare sulle pratiche di adozione internazionali. Pertanto la mia proposta è quella di innalzare tale sanzione; non so se l'entità prevista nel mio emendamento sia quella opportuna, ma credo che in ogni caso un aumento sia necessario.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l'emendamento 6.5 mira a operare un indispensabile collegamento di quanto è consentito dall'articolo 36, commi 2 e 4, della legge n. 184, con il divieto sanzionatorio previsto dall'articolo 72-bis, in capo a genitori adottivi, cioè limitata-

mente alla parte che sanziona la condotta dei genitori adottivi che non si avvalgono degli enti autorizzati. In definitiva, si conviene che chi si occupa professionalmente di adozioni debba farlo nell'ambito delle previsioni della legge in materia, ma si deve prevedere in maniera evidente la non punibilità dei coniugi che pure si sottopongono alla legge nei casi speciali dalla stessa stabiliti.

PRESIDENTE. Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1 essenzialmente per il motivo che la legge n. 184 prevede un sistema sanzionatorio articolato su diverse norme che stabiliscono tutte quante sanzioni penali, ossia considerano reato le condotte in esse contemplate. Introdurre in questo sistema una situazione sanzionata soltanto a livello amministrativo, di gravità non diversa e non disomogenea rispetto alle altre, mi pare provochi una forte disarmonia nel sistema. Sono pertanto contrario a tutti gli emendamenti che prevedono la trasformazione delle fattispecie in illeciti amministrativi.

L'emendamento 6.2 si limita ad aumentare il massimo della pena edittale; una tale scelta è nel merito condivisibile perchè le sanzioni previste dal sistema risalgono a quindici anni or sono, però introduce anch'essa una disarmonia con altre condotte sostanzialmente non meno gravi; mi rimetto pertanto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.5, esprimo parere contrario dopo aver ascoltato l'illustrazione del proponente. L'articolo 72-*bis*, infatti, punisce l'attività di chi svolga pratiche per conto terzi e quindi non contempla la situazione che il senatore Caruso vorrebbe eccettuare. Introdurre pertanto un'eccezione preliminare significherebbe che in tutti i casi in cui i paesi non hanno ratificato la Convenzione, le condotte previste dall'articolo 72-*bis* non costituirebbero reato: ciò mi sembra inaccettabile.

FOLLONI, *relatore*. Signor Presidente, concordo con le osservazioni del relatore Fassone in ordine agli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.6.

* TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 6.1, considerata la gravità del reato in questione; per la stessa ragione esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 6.2 che eleva l'entità delle sanzioni.

PRESIDENTE. Si intende che il parere della rappresentante del Governo sia analogo a quello dei relatori per quanto concerne i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signor Presidente, preciso che nelle materie in questione saranno abbastanza frequenti le difficoltà e le irregolarità formali che, in sostanza, verranno punite con la reclusione. Richiamo pertanto l'Assemblea alla riflessione su questo punto: in questa materia saranno sempre le irregolarità formali a far incorrere la gente nelle sanzioni penali.

Le grandi fattispecie saranno penalmente rilevanti sotto ben altri aspetti; quelle situazioni che abbiamo paura possano rimanere prive di tutela penalistica verranno punite in virtù di altre norme in vigore nel nostro ordinamento, anche se nella legge che ci accingiamo ad approvare saranno previste solo sanzioni amministrative. Per tale ragione dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Gubert.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

FOLLONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI, *relatore*. Signor Presidente, credo che il relatore Fassone abbia sollevato obiezioni all'emendamento 6.5, presentato dal senatore Caruso Antonino, ritenendo che il contesto riguardasse soltanto gli enti e non gli adottanti. A me sembra, invece, che vi sia un riferimento puntuale da parte del senatore Caruso Antonino anche a casi particolari previsti dalla legge, nei quali i genitori possono perfezionare l'adozione in modo speciale.

Credo che l'emendamento proposto dal senatore Caruso Antonino si limiti a richiamare questi casi particolari e dunque a prevedere che non si applichi alcun tipo di sanzione.

Vorrei chiedere al correlatore di valutare meglio il suo parere perchè l'emendamento mi sembra accoglibile.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, dopo l'intervento del senatore Folloni, lei riconferma il suo parere contrario sull'emendamento 6.5?

FASSONE, *relatore*. A me pare che l'emendamento voglia esonerare i genitori dall'affidarsi ad enti autorizzati qualora le adozioni siano pronunciate in paesi che non aderiscono alla Convenzione. A mio avviso, anche in questi casi la Convenzione che noi ci accingiamo a ratificare impone comunque il passaggio attraverso le istituzioni previste dalla Convenzione stessa.

Comunque mi rimetto all'Aula, nel caso avessi ritenuto male.

PRESIDENTE. Il Governo?

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Dopo questa illustrazione non posso che rimettermi anch'io all'Aula. I termini della questione sono chiari; si tratta di lasciare alla volontà di ogni parlamentare quale aspetto privilegiare.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l'articolo 36 del testo che abbiamo approvato prevede, al punto 2, quanto adesso vado esattamente a leggere perchè i colleghi possano comprendere: «L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un paese non aderente alla Convenzione nè firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci come adozione in Italia a condizione che:» e poi le lettere *a)*, *b)* e *c)* stabiliscono quali sono queste condizioni.

Non voglio ripetere quanto già detto in sede di discussione generale, di essere persuaso e convinto che noi stiamo per approvare una buona legge anche nella parte in cui indirizza con grande forza le adozioni verso un tipo, che è quello previsto dalla Convenzione dell'Aja; ma se noi introduciamo questa norma che ho testè ricordato alla competenza dei colleghi, che ha un contenuto residuale di specialità assoluta, noi non possiamo, poi, porre i cittadini nel rischio di essere penalmente sanzionati anche in maniera grave se si avvalgono di una procedura che è stabilita dalla legge stessa.

L'emendamento 6.5, che registra il favorevole parere di uno dei relatori e in definitiva la rimessione all'Aula dell'altro relatore, propone solo questo, cioè di sanzionare penalmente tutti coloro che contravvengono alle disposizioni di questa legge, aggirandola, con riferimento ai paesi per i quali vige la Convenzione dell'Aja o abbiano stipulato convenzioni bilaterali. Il mio emendamento si propone di escludere da questa previsione coloro che adottano bambini in

paesi ulteriori rispetto a quelli indicati e che li adottano rispettando le norme stabilite dall'articolo 36 della legge stessa.

Chiedo scusa ai colleghi, ma l'importanza della questione, che comporta l'assoggettabilità o la non assoggettabilità di una parte di cittadini ad una sanzione penale, mi consiglia di chiedere che la votazione avvenga con il sistema elettronico. Chiedo anche ai colleghi di Forza Italia di voler sostenere questa richiesta.

Chiediamo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

Ci vorrebbe la collaborazione di tutti, altrimenti l'argomento successivo non può essere affrontato.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge sull'adozione alla seduta pomeridiana, non senza ricordare che alla ripresa pomeridiana dei lavori, qualora si insistesse sulla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, è necessario essere presenti in Aula.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,45*).

Allegato alla seduta n. 327

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 25 febbraio 1998 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PELELLA, GRUOSSO, PILONI, DONISE, MELE e CAMO. – «Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto» (3100);

DIANA LORENZO. – «Disciplina dell'attività certificativa sanitaria espletata per conto dello Stato» (3101).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 25 febbraio 1998, il senatore Pianetta ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997» (2993) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, ritiro

In data 25 febbraio 1998, il senatore Pelella ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: PELELLA ed altri. – «Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto» (2553).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 18 febbraio 1998, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, la richiesta di parere parlamentare sul consuntivo scientifico e finanziario del Programma nazionale di ricerche in Antartide 1985-1997» (n. 223).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 marzo 1998.